

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

209^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE Pag. 3
* ICARDI (*Rifond. Com.*) 3

CONGEDI E MISSIONI 4

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 5, 6
* CROCETTA (*Rifond. Com.*) 4, 6

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (1413) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE 6 e *passim*
RIZ (*Misto-SVP*), relatore 7
FILETTI (*MSI-DN*) 9
MAZZOLA (*DC*) 11
* BINETTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 12

* SALVATO (*Rifond. Com.*) Pag. 12
* CASTIGLIONE (*PSI*) 13
* BRUTTI (*PDS*) 14
COMPAGNA (*Liber.*) 15
BODO (*Lega Nord*) 15

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (1391) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni»:

* ACQUARONE (*DC*), relatore 16, 18
FAGNI (*Rifond. Com.*) 17
DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ... 19, 20
CHERCHI (*PDS*) 21

209ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 AGOSTO 1993

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari» (1396) (*Relazione orale*):

- * ACQUARONE (DC), relatore Pag. 23
 DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 24

RINVIO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1457

PRESIDENTE 26

MOZIONI

Seguito della discussione delle mozioni 1-00104, 1-00105 e 1-00124 sulla resistenza iraniana. Reiezione della mozione 1-00124. Approvazione di ordine del giorno:

- PRESIDENTE 26 e *passim*
 ORSINI (DC) 30
 * VINCI (Rifond. Com.) 31
 BENVENUTI (PDS) 32
 GIACOVALZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 32
 SPERONI (Lega Nord) 32

SUI LAVORI DEL SENATO

- PRESIDENTE 33
 * ZECCHINO (DC) 33

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 33

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (1284);

«Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime» (643), d'iniziativa del senatore Cappelli e di altri senatori;

«Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate» (644), d'iniziativa del senatore Cappelli e di altri senatori;

«Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative» (757), d'iniziativa del senatore Meo e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1284 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»:

- COCCIU (PSI), relatore Pag. 34 e *passim*
 * SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile 34 e *passim*
 PAVAN (DC) 34
 ANGELONI (PDS) 39, 49
 FAGNI (Rifond. Com.) 46, 48, 50
 BALDINI (PSI) 51

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993» (1388) (*Relazione orale*):

- * FRANZA (PSI), f.f. relatore 53
 * SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile 53

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1993

57

ALLEGATO**PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 58

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 58
 Annunzio di presentazione 58
 Apposizione di nuove firme 59
 Assegnazione 59

GOVERNO

Trasmissione di documenti 59

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 60

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni e su interrogazioni 60
 Annunzio 61, 65, 67

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

ICARDI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

* **ICARDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare quanto avvenuto ieri sera nella fase di votazione sulla legge elettorale per la Camera dei deputati, almeno per quanto mi riguarda. Come è a tutti noto, il nostro Gruppo, pur essendo decisamente contrario al disegno di legge in esame, ha espresso con la dichiarazione di voto del compagno senatore Lopez la sua astensione per motivi politici più generali.

Ho notato invece che nel resoconto della seduta di ieri il mio nome appare tra coloro che hanno votato a favore della legge, non so se per un errore tecnico o per un contatto elettronico nel corso della votazione nominale con scrutinio simultaneo. Desidero soltanto precisare ed evidenziare chiaramente la mia posizione, che è sempre stata molto contraria a quella legge elettorale. La mia contrarietà al principio maggioritario è emersa sia nel corso della campagna referendaria che durante il dibattito in Parlamento; quindi ero contrario nel passato alla legge elettorale maggioritaria ed ero contrario anche ieri. Ho voluto dirlo per correttezza e per futura memoria.

PRESIDENTE. Lei quindi rettifica il suo voto e precisa di essersi espresso in senso contrario alla legge elettorale per la Camera dei deputati?

ICARDI. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Bo, Boldrini, Casoli, Condorelli, Genovese, Giorgi, Leone, Mancuso, Moltisanti, Pozzo, Pulli, Ronzani, Santalco, Zoso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Richiamo al Regolamento

CROCETTA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CROCETTA.** Signor Presidente, la questione che pongo è la seguente. All'ordine del giorno della giornata di domani è iscritta la trattazione delle mozioni relative alla custodia cautelare. L'altro ramo del Parlamento sta discutendo un disegno di legge che tratta della custodia cautelare. La mozione che noi dovremmo esaminare ha, per alcuni aspetti, molte similitudini con i disegni di legge in esame alla Camera. Esiste inoltre un aspetto decisionale che va tenuto in considerazione in quanto alla fine della discussione sulla mozione la si dovrà anche votare. In questo modo la mozione acquista un significato di indirizzo che il Governo deve assumere intorno alla questione. Pertanto, in questo caso, a mio avviso, si creerebbe una indebita interferenza di una Camera nei confronti dell'altra. È come se venissero esaminati due disegni di legge relativi alla stessa materia, nello stesso momento, in entrambe le Camere.

Sarebbe perciò opportuno eliminare questo punto dall'ordine del giorno per una questione di tipo regolamentare.

Inoltre, esistono altre questioni di opportunità politica legate a questo mio ragionamento. Al di là della questione regolamentare, sottoporrei ai colleghi - in particolare a quelli della Democrazia cristiana - un problema specifico.

Come è possibile notare già da stasera si sta lavorando a ranghi ridotti. Molti colleghi sono partiti mentre altri sono sul piede di partenza. Probabilmente stasera altri colleghi partiranno per cui domani mattina si rischierebbe di effettuare una discussione molto importante in un'Aula quasi vuota. È una questione di tipo politico che va al di là della questione regolamentare.

Inoltre, la discussione potrebbe risultare per molti aspetti inutile perchè, anche se non volessimo considerare la questione di carattere regolamentare e quindi fosse possibile sul piano regolamentare - ho molti dubbi al riguardo - esaminare la mozione in presenza dell'esame di un disegno di legge sullo stesso argomento nell'altro ramo del

Parlamento, svolgeremmo una discussione prima della sospensione dei lavori per le ferie, che avrebbe effetti tra un mese, nella migliore delle ipotesi, vale a dire, nel momento in cui il Parlamento tornerà a riunirsi.

In questo modo la discussione sarebbe del tutto inutile perchè l'argomento resterebbe sospeso nel vuoto per un mese e quindi gli indirizzi che avremmo dato non produrrebbero effetti. Il dibattito avrebbe come unico risultato di trattenere i colleghi in Senato, nonchè il personale che merita di andare in ferie dopo mesi e mesi di lavoro intenso.

Qualcuno mi ha detto che essendo questa l'ultima settimana di lavoro, come è noto, l'attività sarebbe risultata più intensa; però, mi sembra che in realtà questa situazione di intensa attività va avanti da tre mesi. Infatti, da tre mesi continuiamo a riunirci in seduta mattina e pomeriggio; da tre mesi si svolge un lavoro intenso; da tre mesi, nei ritagli di tempo tra le sedute della mattina e quelle del pomeriggio, in Commissione abbiamo svolto un lavoro intenso, senza considerare le Commissioni bicamerali, che costituiscono un impegno aggiuntivo per i colleghi che ne fanno parte. Prevedere una seduta domani mattina solo per discutere le mozioni sulla custodia cautelare non mi sembra opportuno per i motivi di carattere regolamentare che ho prima citato, oltre che per ragioni di opportunità politica, anche in considerazione del fatto che la mozione non produrrà alcun effetto fino a quando le Camere non riprenderanno i propri lavori. Faremmo quindi un lavoro davvero inutile.

Per tale ragione, se i colleghi sono d'accordo, proporrei che la seduta di domani mattina non avesse luogo.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, lei sa che di tale questione si è parlato anche ieri nella Conferenza dei Capigruppo. Purtroppo, il Regolamento non sembra darle ragione. All'articolo 51, terzo comma, del Regolamento si dice che quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un disegno di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, il Presidente del Senato ne informa il Presidente della Camera per raggiungere le possibili intese. In questo caso non ci troviamo di fronte ad un progetto di legge in discussione in Commissione, ma ad un'iniziativa che riguarda un singolo parlamentare e l'Assemblea. Quindi, dal punto di vista formale e regolamentare non mi pare che la questione possa essere ragionevolmente posta.

Lei poi ha svolto altri due argomenti che potrebbero far pendere dal lato della opportunità la bilancia del discutere o non discutere, e lei sa che anche la mia opinione ieri non era molto difforme dalla sua. Tuttavia, devo dire che la valutazione dell'opportunità - perchè non si tratta di improcedibilità, ma semplicemente di un discorso sulla inopportunità - è una questione che naturalmente riguarda il presentatore della mozione. Ritengo che nessuno di noi possa avere il potere di vietare o impedire che si discuta una mozione già inserita a suo tempo all'ordine del giorno. È vero che domani mattina saremo di meno di oggi e che anche oggi non siamo numerosissimi...

CROCETTA. Io ci sarò, signor Presidente.

PRESIDENTE. ...è vero anche che la discussione nei suoi effetti potrà avere sviluppi soltanto tra una quarantina di giorni; tuttavia, questo non costituisce per il Presidente un argomento sufficiente per poter decidere di depennare un punto all'ordine del giorno della giornata di domani. Domani mattina, oltre a questo tema ve ne saranno altri in discussione; non ci sarà soltanto questa mozione.

In quanto poi al lavoro intenso che abbiamo condotto, non per una settimana ma per tre mesi, francamente me ne felicito con me stesso e con il Senato. Non vedo le ragioni per le quali dovremmo dolercene, anche se naturalmente questo ha costituito un peso rilevante di lavoro per tutti noi. (*Commenti del senatore Crocetta*).

Eventualmente, la pronuncia ci sarà domani mattina; abbia speranza, senatore Crocetta.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, volevo solo precisare, per quanto riguarda la questione regolamentare da me sollevata, che la discussione delle mozioni segue le procedure del Capo XII del Regolamento. Quindi, vi è molta similitudine con la trattazione dei disegni di legge. Su tale questione potremo ritornare in sede di Giunta per il Regolamento. Non considererei la sua come una risposta definitiva ed una interpretazione autentica del Regolamento. Anche se la norma regolamentare fa riferimento alle Commissioni, credo che la questione vada affrontata in sede di Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Di certo non ho mai preteso di essere un interprete assoluto ed infallibile, neanche del nostro Regolamento.

Nel caso specifico il terzo comma dell'articolo 51 mi sembra dia ragione a chi sostiene che non esiste improcedibilità su questa materia.

RIZ. Bravo, Presidente.

PRESIDENTE. D'altra parte se lei vuole sollevare la questione in sede di Giunta per il Regolamento, naturalmente è libero di farlo.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (1413) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione», sul quale il

senatore Riz ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Se non vi sono osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

RIZ, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge 20 luglio 1993, n. 244, sulla cui conversione l'Assemblea è chiamata a deliberare, ha una storia ormai lunga: si tratta infatti della sesta edizione, in nulla variata rispetto alle ultime tre, del provvedimento recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, definito comunemente decreto antitangenti, la cui prima emanazione risale al 19 settembre 1992.

Le ragioni di un *iter* tanto difficile risiedono per una parte nell'obiettivo difficoltà di emanare un testo soddisfacente sotto il profilo giuridico, penale e costituzionale e nella delicatezza politica della materia considerata (si tratta in sostanza di intervenire sui fenomeni che correntemente vengono definiti «tangentopoli»). Per altra parte risiedono nelle difficoltà che si sono presentate al Governo il quale, pur avendo meccanicamente proceduto a reiterare il provvedimento d'urgenza, quando si trattava di sostenerlo in sede di conversione, non lo ha mai sostenuto fino in fondo, ed anzi più volte si è dissociato da esso: valgano per tutte le dichiarazioni rese dal sottosegretario alla Giustizia nell'Aula del Senato il 20 maggio 1993 e quelle rese dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maccanico nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato del 1º luglio scorso e soprattutto quelle del Ministro Guardasigilli del successivo 13 luglio, in Commissione giustizia: in quell'occasione il ministro Conso espresse con chiarezza la volontà del Governo di non reiterare più il decreto-legge.

A tali dichiarazioni fece seguito l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge ordinario di disciplina degli effetti dei provvedimenti d'urgenza non convertiti. Il disegno di legge non risulta presentato in Parlamento probabilmente perchè pochi giorni dopo, precisamente in data 20 luglio (e cioè nella riunione immediatamente successiva), il Consiglio dei Ministri ha approvato ancora una volta la reiterazione senza modifiche del decreto-legge decaduto il giorno precedente. E così ci troviamo a dover trattare per la sesta volta in sede di conversione il decreto in esame.

D'altra parte, per completezza storica, non si può tacere l'impegno con cui la Commissione giustizia ha affrontato l'esame della complessa problematica delle misure patrimoniali ed interdittive da adottare in relazione a reati contro la pubblica amministrazione: alla prima edizione del decreto-legge furono dedicate sei sedute di Commissione ed altrettante di comitato ristretto e l'esame del disegno di legge venne infine sospeso dopo l'elaborazione di una proposta organica di testo alternativo da parte del relatore Bargi e la discussione di una serie di emendamenti ad essa.

In seguito - preso atto della reiterazione del decreto - la Commissione giustizia del Senato, per ben quattro volte (compresa la presente), dopo ampia discussione, ha licenziato il testo per l'Assemblea, senza emendamenti e con riserva di una loro presentazione nella sede plenaria, dove l'Esecutivo avrebbe dovuto chiarire la propria posizione.

La ragione per cui il provvedimento non fu poi discusso in Aula è stata già richiamata sopra. A noi preme ribadire anche in questa sede, che non è certo colpa del Senato se fino ad oggi la discussione in Aula non è potuta avvenire.

È quindi evidente la difficoltà per il relatore di riferire su di un testo che si può tranquillamente definire orfano dei genitori. La discussione in Commissione rispecchia questa situazione di disagio: tutte le forze politiche che vi hanno preso parte hanno concordato sulla necessità di un chiarimento pregiudiziale da parte del Governo circa i propri intendimenti, riservandosi la elaborazione e la presentazione di eventuali proposte di modifica solo all'esito di tale doveroso chiarimento. Analoga esigenza è stata anche prospettata in sede di verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge, dove non pochi componenti della 1ª Commissione si erano espressi in senso negativo.

Tutto ciò premesso (e poichè diversamente non avrei compiuto il mio dovere di relatore) esamino rapidamente, nel merito, la materia trattata dal provvedimento.

Con l'articolo 1 si dispone che, quando si procede al giudizio in ordine a gravi delitti contro la pubblica amministrazione, il giudice possa disporre, su richiesta del pubblico ministero e con decreto motivato, il sequestro dei beni dell'imputato nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione e corruzione, pari a quanto dato o ricevuto. All'esito del giudizio, in caso di condanna o di patteggiamento, il giudice dispone la confisca dei beni sequestrati, per l'esecuzione della quale si osservano le disposizioni di cui all'articolo 240 del codice di procedura penale.

In Commissione si è lungamente discusso sulla natura giuridica di questa confisca: taluni l'hanno ritenuta da comprendere nell'ambito delle misure di sicurezza, altri nel campo delle pene accessorie. Ciò va ricordato perché all'interpretazione che si darà di questa norma è legata la possibilità o meno della sua applicazione ai fatti pregressi e ai procedimenti in corso, sulla base del principio generale di non retroattività delle norme penali.

Anche l'articolo 2 non ha mancato di suscitare dubbi, in quanto consente di adottare le misure di cui all'articolo 1 anche nei confronti dei beni di un'impresa, quando risulti che la persona nei cui confronti si procede ha agito in nome e per conto di essa: si tratta di una disposizione che, se non mette in crisi, almeno rischia di attenuare il principio che la responsabilità penale è personale. Il fatto che, *de iure condendo*, alcuni vorrebbero rivedere questo principio non ci esime dal dire che si tratta di una questione difficilissima e di ampia portata, che non è certo il caso di affrontare in sede di conversione di un provvedimento di urgenza.

L'articolo 3 dispone poi una serie di misure interdittive, che conseguono alla condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 1: si tratta dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1975, n. 575, per un periodo di cinque anni; in coerenza con il principio stabilito nel codice di rito in tema di pene accessorie, tali misure non scattano verso colui nei cui confronti sia

stata pronunciata sentenza ai sensi degli articoli 442 (giudizio abbreviato) o 444 (patteggiamento) del codice stesso.

Inoltre lo stesso articolo 3 dispone un ampliamento dei casi nei quali alla condanna consegue la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'articolo 4 statuisce che - se nel corso del procedimento penale per i reati di cui all'articolo 1 risultano indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti o degli stessi partecipanti ad una società al fine di commettere il reato di corruzione - il pubblico ministero ha il dovere di denunciare i fatti al tribunale per l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 2409 del codice civile: misure che possono andare dalla prestazione di una cauzione, ad altri provvedimenti cautelari, alla promozione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci, per culminare nella messa in liquidazione della società.

Di particolare importanza è infine l'articolo 5, che ha modificato - estendendone l'ambito di applicabilità - l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge Scotti-Martelli del 1992, cioè la norma che ha sostanzialmente invertito - comminando severe sanzioni detentive - l'onere della prova della legittima provenienza di beni nei confronti di chi è sottoposto ad indagini per delitti di criminalità organizzata. Questa disposizione, come quella di cui al precedente articolo 3, deve essere valutata con attenzione, oltre che sul piano dei principi, anche perchè in questo anno di vigenza ha avuto applicazione in sede giudiziaria.

Mi riservo, signor Presidente, di intervenire con maggiore ampiezza in chiusura della discussione generale. (*Applausi dai Gruppi della DC, del PSI, Repubblicano e del PDS*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la determinazione governativa di reiterare per la sesta volta un decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali ed interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, già varato *ab imis* quasi un anno addietro, è veramente singolare e merita aspra critica, specialmente se si considerano le totali assenze, durante l'esame delle sei edizioni davanti alla Commissione giustizia del Senato, dei due Ministri che si sono susseguiti nel frattempo nel palazzo di via Arenula ed i non pochi *forfait* dei relativi Sottosegretari, anch'essi negativamente registrati e subiti.

L'ultima defezione, totalmente ingiustificata, si è verificata nella seduta del 29 luglio scorso, nella quale il Governo è rimasto ancora una volta totalmente latitante. Tale inusitato e poco apprezzabile comportamento ha assunto particolare gravità perchè adottato, persino senza preavviso, dopo che il Sottosegretario, onorevole Mazzuconi, nella seduta del giorno precedente aveva manifestato la sua comprensione per le ragioni della severa critica avanzata da più parti parlamentari e politiche nei confronti dell'inattesa decisione del Governo di recedere dal proponimento solennemente espresso di non più reiterare il decreto-legge e di tradurne i contenuti, cioè la *ratio* e la normativa, in un

disegno di legge ordinario ed aveva assicurato i componenti della Commissione giustizia del Senato che si sarebbe fatto interprete presso il Ministro dello stato di difficoltà in cui sono costretti ad operare di fronte alla sesta edizione del decreto, riservandosi di replicare più dettagliatamente nella seduta di rinvio.

La replica non è avvenuta e l'attendiamo oggi dal Sottosegretario, onorevole Binetti, atteso che la Commissione, reiterando precedenti sue determinazioni, ha rimesso l'incartamento a quest'Assemblea *sic et simpliciter* senza apportare alcun emendamento.

Tanto evidenziato con vivo rincrescimento, non vi è dubbio che Governo e Parlamento debbano intervenire con congrue, idonee, efficaci e sollecite norme di legge atte a punire i componenti della classe politica, che si siano resi responsabili di gravi delitti, tra i quali la percezione di tangenti e gli illeciti profitti (ed, in tal senso, la mia parte politica e parlamentare purtroppo invano da più legislature ha presentato disegni di legge, ingiustamente osteggiati, che statuiscono l'avocazione allo Stato di detti illeciti profitti) e ad adottare misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

A nostro avviso - come abbiamo avuto modo di dichiarare e motivare in sede di Commissione giustizia - il popolo italiano, l'opinione pubblica attendono senza ulteriori remore l'adozione di immediate misure cautelari e la celebrazione nei tempi brevi dei processi afferenti i predetti gravissimi reati, esigono che le condanne siano esemplari e che i colpevoli restituiscano il maltolto e siano interdetti da qualsiasi attività presso la pubblica amministrazione e, particolarmente, sia comminata a loro carico l'inibizione a far parte del Parlamento, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, di qualsiasi istituzione o ente pubblico.

Il decreto-legge al nostro esame - come sta scritto nella relazione che precede il suo articolato - muove dal bisogno di rafforzare la reazione dello Stato contro le condotte illecite che, attraverso atti di corruzione e varie forme di abuso, colpiscono profondamente l'amministrazione pubblica e rischiano di allargare la crisi di credibilità verso le istituzioni e verso lo stesso sistema politico e, al fine di debellare il fenomeno e di punire gli autori degli ignobili reati, prevede misure finalizzate a colpire sul piano strettamente patrimoniale la ricchezza originata da condotte di corruzione politico-amministrativa, correlando agli istituti del sequestro, della confisca, della prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale, già previsti dalla normativa vigente.

Tuttavia la Commissione affari costituzionali, pur formulando *obtorto collo* parere favorevole, ha rilevato la manifesta inopportunità dell'ennesima reiterazione del provvedimento in discussione sottolineando, peraltro, che esso contiene norme penali con effetto virtualmente ed inammissibilmente retroattivo.

In sede di Commissione giustizia e durante le sei tornate numerose perplessità, alcune incongruenze e non pochi svarioni giuridici e di ordine costituzionale sono stati evidenziati dai relatori, presidente Riz e senatore Bargi, alternatisi nel riferire, e da molti colleghi intervenuti sul tema. La conclusione suggerita dalla Commissione si è concretizzata nella proposta di respingere al mittente il provvedimento di urgenza.

In subiecta materia ogni ritardo nell'adozione di congrue misure è certamente pregiudizievole; tuttavia attendiamo l'iter dei lavori in quest'Aula per adottare in esito ad esso e, preliminarmente, in ordine ai comportamenti e alle decisioni che assumerà il Governo, le definitive determinazioni. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, già il presidente Riz e poi il collega Filetti hanno ripercorso la storia di questo decreto-legge, sui cui contenuti ci possono essere opinioni diverse. Tuttavia, credo che tutti condividano l'opinione in ordine all'obiettivo esigenza di conoscere, una volta per tutte, le vere intenzioni del Governo: se esso desideri che il decreto-legge venga convertito oppure se preferisca reiterarlo o, ancora, e come sarebbe più logico avendo già assunto un impegno in questo senso, se intenda trasformarlo in un disegno di legge per inserirlo in un complesso più generale di provvedimenti e per utilizzare le sedi istituzionali già attivate nel Senato della Repubblica.

Ritengo che in queste condizioni proseguire il dibattito rischi di essere un lavoro inutile. Infatti ci accingiamo ad esaminare un decreto-legge che molto probabilmente decadrà, senza che il Governo ci abbia comunicato se intende trasformarlo in un disegno di legge oppure se intende modificarlo, cioè senza aver avuto una linea precisa di orientamento. Allora, ritengo logico, anche per l'economia dei nostri lavori, rinviare l'esame del disegno di legge n. 1413 alla riapertura del Senato, auspicando che nel frattempo il Governo utilizzi questo periodo di tempo per assumere delle decisioni in relazione alla materia affrontata dal decreto-legge in esame.

In sostanza, vorrei sapere dal rappresentante del Governo se effettivamente si vuole che venga approvato il decreto-legge in esame, utilizzando quindi gli strumenti necessari, oppure se si intende confermare quanto è stato già dichiarato in passato, cioè che la materia in esso affrontata confluirà in un altro disegno di legge. Se verrà accolta la mia proposta, il Governo avrà un mese di tempo per definire la posizione da assumere, che ci potrà essere comunicata alla ripresa dei nostri lavori.

Signor Presidente, la mia proposta quindi è quella di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1413 alla ripresa dei lavori del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, sulla richiesta di rinvio del provvedimento in esame avanzata dal senatore Mazzola può intervenire un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Comunque, prima di dare la parola ai senatori che intendono intervenire, è opportuno che il sottosegretario Binetti comunichi all'Assemblea le intenzioni del Governo, in maniera tale che tutta l'Assemblea risulti informata su un enigma che - a quanto pare - si trascina da lungo tempo.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* BINETTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, penso che sia senz'altro doveroso, da parte del Governo, offrire qualche chiarimento. Sarò essenziale, anche perchè la puntuale e compiuta relazione del senatore Riz insieme all'intervento del senatore Filetti hanno ricostruito l'iter del decreto-legge in esame. Ciò, quindi, mi esime dal riaffrontare questo aspetto.

Onorevoli senatori, la questione fondamentale è la seguente.

In occasione dell'ultima reiterazione del decreto-legge in esame il Governo si è trovato nella condizione di aver bisogno di un momento di riflessione e di ponderazione perchè nel frattempo il disegno di legge sul cosiddetto «patteggiamento allargato», che indubbiamente presenta punti di connessione e di interferenza con la materia oggetto del provvedimento in esame, ha seguito un iter accelerato, essendo stato portato all'esame della Commissione giustizia del Senato.

Di fronte a tale situazione il Governo non ha voluto far mancare ai magistrati, in modo particolare a coloro che sono impegnati nelle inchieste per punire i responsabili di reati contro la pubblica amministrazione, gli strumenti necessari per poter intervenire con misure patrimoniali e interdittive. Questo è stato il motivo per cui il Governo è ricorso, per la sesta volta, allo strumento del decreto-legge.

Nel frattempo, tuttavia, la situazione è maturata e si è delineata la possibilità di una riflessione più vasta, che può portare il Governo a valutare l'opportunità (forse anche l'utilità) di riassumere e riportare nell'ambito di un unico provvedimento sia la materia del cosiddetto patteggiamento allargato sia quella oggetto del provvedimento in esame, cioè l'insieme degli strumenti necessari ai magistrati impegnati in queste importanti inchieste, nei confronti dei quali l'opinione pubblica è giustamente sensibile.

Per questi motivi, il Governo è d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Mazzola. La pausa estiva in un certo senso conduce verso una sorta di appuntamento più vasto, in occasione del quale potrà essere preso in considerazione il provvedimento sulla custodia cautelare e soprattutto il provvedimento sul patteggiamento allargato, permettendo così di sciogliere definitivamente i dubbi e le perplessità che sono state ben sottolineate (e a ragione, lo debbo riconoscere) dai senatori intervenuti nel dibattito.

PRESIDENTE. Senatore Riz, ha qualcosa da dire sulla richiesta avanzata dal senatore Mazzola?

RIZ, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla Presidenza e all'Assemblea.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, credo che la proposta di rinvio sia senz'altro da accettare. Tuttavia si tratta di una proposta tardiva e - a mio avviso - in questa sede giustificata in malo modo. Voglio spiegare le ragioni di questa mia affermazione, perchè credo debbano rimanere

agli atti del Senato non soltanto la storia che già il relatore ha tracciato a beneficio dei senatori (soprattutto per i membri della Commissione giustizia) in modo così limpido, ma anche il significato vero di questa iniziativa del Governo nel quadro degli avvenimenti di questi giorni.

La proposta – almeno per come la leggo io – equivale ad un accantonamento, ad un lasciar cadere questo decreto. Certo, potremmo anche ridiscutere la materia a settembre, però dobbiamo essere consapevoli che ancora una volta si è operato proponendo norme «manifesto» che a poco servono se non a inviare messaggi ambigui e confusi all'opinione pubblica. Infatti, già il codice di procedura penale ha dentro di sé tutti gli strumenti per poter colpire questo tipo di reato. Se il decreto è stato reiterato più volte, il fine non era quello di assicurare ai magistrati gli strumenti per poter intervenire, dal momento che i magistrati attenti sanno meglio di noi che tali strumenti già esistono.

Signor Presidente, colleghi, voglio che tutto ciò rimanga agli atti, anche perchè non si proceda più in questo modo e al contrario, soprattutto sul terreno della giustizia, ci si muova con molta serietà e con molto rigore. Ne abbiamo grande bisogno: la serietà e il rigore sono l'unica premessa per un equilibrio di cui in questo momento il paese ha necessità. Credo sia stato grave questo «balletto», ma credo sia altrettanto grave (il sottosegretario Binetti non me ne voglia) che ancora una volta ci si attardi dietro giustificazioni non vere e che il Governo non assuma le sue responsabilità. Soprattutto l'atteggiamento del Ministro è fonte di grande delusione per ognuno di noi e in particolare per coloro che avevano pensato che, essendo titolare del Dicastero una persona competente, finalmente si sarebbe potuta segnare una svolta. Finora invece non abbiamo visto svolte, perchè quando si procede con «manifesti» in realtà non si fa altro che portare avanti una cultura «emergenzialista» di cui abbiamo poca necessità. *(Applausi del senatore Covi).*

COVI. Bravissima!

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, siamo favorevoli alla proposta di rinvio, ma riteniamo si debbano precisare alcuni punti per dare un senso alla decisione che stiamo assumendo. La senatrice Salvato ha sostenuto che non si vuole ammettere che parte delle norme contenute in questo decreto-legge sono delle norme «manifesto», tese cioè a dare l'impressione alla gente che si stavano colpendo i responsabili di illeciti arricchimenti coinvolti nella storia di Tangentopoli. A causa di questo «effetto manifesto» nessuno si vuole assumere la responsabilità di dichiarare che questo provvedimento non è lo strumento giusto e bisogna sceglierne un altro. Questa sarebbe la vera storia del decreto più volte reiterato: prima il Governo non ne aveva curato la fase di conversione in legge, poi aveva annunciato la sua intenzione di non ripresentarlo e infine ha deciso improvvisamente di reiterarlo il 20 luglio scorso.

Credo che le vere ragioni che hanno indotto il Governo a non assumersi la responsabilità che gli competeva di seguire un'altra strada, di ricorrere a un altro strumento legislativo, quale il disegno di legge ordinario, che sarebbe stata la sede più propria per affrontare questa materia (come è avvenuto, ad esempio, qui in Senato dove si è avviata la discussione di un provvedimento concernente l'allargamento delle ipotesi di patteggiamento), stiano nella constatazione che alcune norme del decreto - non quelle ritenute più importanti, ma quella relativa alla modifica dell'articolo 32-*quater* del codice penale, contenuta nell'articolo 3 del testo al nostro esame, e l'altra relativa alla modifica dell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (il cosiddetto «decreto antimafia») - hanno trovato intanto applicazione da parte dei magistrati. Quindi non si poteva lasciare puramente e semplicemente caducare le norme introdotte con i precedenti decreti-legge.

Se questa è la verità, se è la vera ragione per cui il Governo ha reiterato questo decreto-legge, credo che il rinvio debba servire perchè non accada che a settembre il Governo non abbia ancora assunto una precisa determinazione, si arrivi così alla scadenza e si renda necessaria un'ulteriore reiterazione del provvedimento. Questa pausa deve servire affinché il Governo dichiari quali sono le norme del provvedimento che devono essere salvate; in questo modo sarà possibile riesaminare il provvedimento in Commissione, valutando quali siano gli aspetti da salvaguardare, riducendo il decreto-legge alle norme che è necessario mantenere per l'applicazione che i magistrati ne hanno già fatto, senza correre il rischio di nuove reiterazioni che, oltre tutto, non rendono possibile individuare soluzioni adeguate nelle altre occasioni in cui il Parlamento è impegnato a discutere provvedimenti relativi alla giustizia.

Questo è il senso che intendiamo dare al rinvio, una soluzione attraverso cui uscire dal gioco delle continue reiterazioni che impediscono al Governo di assumere una posizione e di attuare una seria normativa in un settore all'attenzione della pubblica opinione.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio accordo con le considerazioni testè svolte dal senatore Castiglione. La proposta di rinvio che viene avanzata dal senatore Mazzola può essere accolta anche in considerazione del fatto - non so se il senatore Mazzola lo abbiate ricordato, ma non mi sembra - che su questa stessa materia, proprio alcuni colleghi del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana avevano presentato un disegno di legge che non lascerei cadere del tutto e che riprenderei in considerazione perchè potrebbe offrire una base per l'introduzione di previsioni normative utili.

Tenendo conto di ciò e anche del fatto che auspichiamo che il Governo ci dica quali norme intende salvare di questo decreto-legge che è stato reiterato per cinque volte, credo che sia possibile rinviarne l'esame, ma solo all'Aula. Così intendo la proposta del senatore Mazzola.

Se si creeranno le condizioni per un riesame del provvedimento in Commissione, ne terremo conto. Per ora credo che sarebbe sbagliata una scelta di questo genere, mentre sarebbe opportuno un rinvio all'Aula. In questo senso concordo con la proposta del senatore Mazzola.

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, la proposta di rinvio che il senatore Mazzola ha formulato nasce proprio dalla vicenda legislativa del provvedimento in esame, puntualmente ricostruita nella relazione del senatore Riz.

Abbiamo assistito a svariate reiterazioni nonchè, più volte, ad un atteggiamento del Governo decisamente evasivo nella assunzione delle proprie responsabilità; con ciò non mi sto riferendo nè al sottosegretario Binetti nè al suo non meno prestigioso predecessore, il senatore De Cinque, ma a quanto è più volte accaduto in sede di Conferenza dei Capigruppo. Il senatore Riz, quando il provvedimento veniva puntualmente calendarizzato, sollecitava da parte del rappresentante del Governo un atteggiamento specifico per sapere se il Governo fosse veramente interessato al provvedimento. Mi sembra che il sottosegretario Maccanico rispose che il Governo non era di questo avviso, dopo di che il provvedimento fu reiterato, tanto è vero che - il collega Castiglione certamente lo ricorda - in Commissione affari costituzionali si discusse se fosse possibile o no riconoscere anche in quell'occasione i presupposti di necessità e di urgenza. Eravamo legati al fatto di averli riconosciuti in passato, però quell'atteggiamento così evasivo del Governo, che sembrava voler far cadere sul Parlamento la responsabilità di non aver portato avanti il provvedimento, mi pare che oggi sia del tutto venuta meno. Quindi, nell'interesse di quell'irrinunciabile istituzione democratica che è l'assunzione di responsabilità dell'Esecutivo in Parlamento, mi sembra che tutto contribuisca a stabilire un rinvio.

Se poi, come diceva il senatore Brutti, sia meglio rinviare il disegno di legge in Aula o in Commissione, ciò non ha importanza; speriamo che il Governo assicuri una presenza assai diversa rispetto a quella che, con molto rispetto, è stata di fatto un'assenza nelle riunioni della Conferenza dei Capigruppo e nelle vicende ricostruite nella relazione del senatore Riz.

Di qui l'opportunità che il Senato accolga la proposta del senatore Mazzola.

BODO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODO. Signor Presidente, prendo la parola per aderire alla richiesta di rinvio del senatore Mazzola. Faccio presente, che con il provvedimento in oggetto si dovrebbero attribuire ai giudici altri poteri, che tra l'altro sono già previsti dal codice di procedura penale (sequestro

conservativo e preventivo), allo scopo di evitare che chi si è reso responsabile di determinati delitti abbia vantaggi economici dalla violazione delle leggi. Queste norme alle quali il giudice può ricorrere sono già previste dal codice di procedura penale agli articoli 316 e seguenti e all'articolo 321, per cui ritengo che il decreto-legge, così come è formulato, possa essere considerato inutile sotto certi aspetti. Se il Governo intende potenziare i poteri che, a mio giudizio, i giudici hanno già, provveda pure, ma enunciando i suoi principi in maniera chiara e netta, in modo che tutti ne possano prendere atto e valutare la situazione in sedi diverse. Per questo motivo, mi associo alla richiesta del senatore Mazzola.

PRESIDENTE. Prima di verificare il parere dell'Assemblea su questa proposta, vorrei fare una precisazione. Qui non si tratta di rinviare il disegno di legge n. 1413 in Commissione; esso rimane nel calendario dell'Assemblea, solo che viene rinviato alla ripresa dei lavori. Non c'è quindi motivo di rinviarlo in Commissione, dal momento che non vi è stata alcuna richiesta in questo senso.

Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge n. 1413, avanzata dal senatore Mazzola.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (1391) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni», su cui il relatore, senatore Acquarone, ha chiesto di poter svolgere la relazione orale. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta si intende accolta. Il senatore Acquarone ha facoltà di parlare.

* **ACQUARONE, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame reca la conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1993, che proroga al 31 marzo 1994 il comando del personale dipendente da enti pubblici economici poi trasformati in società per azioni presso alcuni Ministeri.

Le ragioni di necessità e urgenza sono state ampiamente illustrate in Commissione, in quanto alcuni Ministeri – specificamente quello dell'industria – senza questo personale distaccato dagli ex-enti pubblici

economici probabilmente non sarebbero in grado di funzionare. Il relatore è certamente favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto, senonchè approfitta dell'occasione per una ulteriore spiegazione.

Alcuni membri della Commissione, in particolare la senatrice Tossi Brutti, a mio avviso giustamente, hanno fatto presente che sarebbe opportuno disporre di un quadro generale delle vacanze dei posti in organico presso i Ministeri. Ciò servirebbe a vedere quanti di tali posti possono essere coperti ricorrendo alla mobilità del personale proveniente dai Ministeri che devono essere soppressi o che sono in via di soppressione, nonchè a dare una disciplina definitiva alla situazione del personale comandato, anche perchè il comando da società per azioni verso amministrazioni statali riveste una configurazione giuridica del tutto anomala e probabilmente introduce un *quid novi* nel nostro ordinamento giuridico.

Mi faccio interprete di tale richiesta e invito il Governo a farci conoscere il quadro d'insieme della situazione. Fra l'altro, non si capisce perchè per il Ministero dell'ambiente i comandi siano stati già prorogati fino al 31 dicembre 1994.

Va ancora detto che, riguardo al termine finale della proroga prevista nel decreto in esame, la Commissione bilancio in un primo tempo aveva espresso parere contrario, sostenendo che la copertura finanziaria era garantita solo fino al 31 dicembre 1993 e non fino al 31 marzo 1994. È stato chiarito, però, che la copertura finanziaria non è a carico del bilancio statale bensì delle società per azioni che hanno preso il posto degli ex-enti pubblici economici.

Appreso questo, il senatore Saporito, insieme ad altri senatori, ha presentato l'emendamento 1.2, volto a prorogare il termine previsto in origine per il 31 marzo 1994 al 31 dicembre dello stesso anno, in modo da armonizzarlo con il termine previsto per il personale distaccato presso il Ministero dell'ambiente e nello stesso tempo per concedere al Governo il tempo necessario per chiarire in modo definitivo ed organico il problema del comando presso i Ministeri del personale delle società per azioni.

Venuta meno la necessità di adeguarci al parere vincolante espresso dalla 5ª Commissione permanente relativamente alla data del 31 marzo 1994, è da ritenersi quindi superato l'emendamento che la Commissione aveva predisposto proprio in accoglimento di quel parere. Ritiro quindi l'emendamento 1.1.

Il relatore, poi, esprime fin da ora parere favorevole all'emendamento 1.2 volto a spostare, come ho ricordato precedentemente, il termine della proroga al 31 dicembre 1994.

Con tali precisazioni il relatore ha l'onore di rassegnare all'Assemblea la richiesta di convertire in legge il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, l'intervento che svolgerò a nome del mio Gruppo non sarà eccessivamente lungo. Credo che la proroga dei termini fissata nel decreto sia necessaria, anche perchè il riordino degli

enti pubblici economici e la loro trasformazione in società per azioni ha richiesto e richiede un processo abbastanza lungo e degno di attenzione che coinvolge non soltanto l'assetto economico e organizzativo degli enti ma anche i loro organici.

A mio avviso una delle questioni più delicate e importanti nella trasformazione di questi enti in società per azioni ha riguardato proprio il personale. Molti di questi enti avevano parte del proprio personale comandato presso la pubblica amministrazione anche se, per la verità, va detto che qualche volta si è verificato pure il contrario, tant'è che, nel momento della trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici, la pubblica amministrazione ha richiamato dagli enti il proprio personale.

La via che molto spesso si è seguita, purtroppo, è stata quella della cassa integrazione e del prepensionamento. Proprio in questi giorni dall'INPS si è levato un grido d'allarme: nel nostro paese, per la situazione quasi eccezionale nell'ambito europeo, siamo arrivati infatti ad una parificazione tra lavoratori attivi e pensionati. Non vorrei entrare in un terreno piuttosto difficile e complesso, ma è giusto rammaricarsi di questo dato. Noi a suo tempo lo avevamo previsto e temuto e va comunque detto, anche in questa occasione che nel nostro paese, attraverso il processo di prepensionamento, qualche volta molto anticipato (cominciammo a procedere in questo modo ai tempi della crisi della siderurgia) si corrono dei rischi. Il problema della pensione è un problema di solidarietà tra chi lavora e chi non lavora più e naturalmente, se diminuiscono le persone che lavorano, sempre più difficile diventa erogare le pensioni a chi non lavora più. Tanto più difficile diventa quando i prepensionamenti aumentano con una progressione quasi geometrica.

Ritengo perciò che allo stato attuale sia necessario, rispetto alla materia del provvedimento in esame, dare un respiro più lungo. Per non reintervenire successivamente, affermiamo che siamo d'accordo sulla proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni al 31 marzo 1994, ma anche sull'emendamento 1.2 che offre la possibilità di una proroga al 31 dicembre 1994. Naturalmente, sarà importante seguire con molta attenzione la fase di trasformazione, in modo che i nuovi assetti in ultima analisi e senza possibilità di appello, non producano in alcun modo disagi per i lavoratori di queste aziende.

PRESIDENTE. Poichè i senatori Serena e D'Alessandro Prisco, iscritti a parlare in discussione generale, sono assenti, si intende che abbiano rinunciato alla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, concordo largamente con le osservazioni svolte dalla senatrice Fagni. Mi auguro che la proroga al 31 dicembre 1994 sia sufficiente ad evitare la reiterazione di provvedimenti «tampone», in modo da dare un assetto definitivo a questo personale, tenendo conto che gran parte di esso ha acquisito una particolare professionalità che deve essere valorizzata. Sono per-

tanto favorevole a quanto affermato dalla senatrice Fagni e ne raccolgo l'invito, sperando che lo faccia soprattutto il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, sarò telegrafico perchè ritengo che sia la relazione del senatore Acquarone sia l'intervento della senatrice Fagni abbiano già chiarito l'aspetto sostanziale del provvedimento in esame. Si tratta di consentire la prosecuzione dell'attività presso vari Ministeri - non solo quello dell'industria, ma anche in altri - di personale comandato da enti pubblici, economici e non, trasformati in società per azioni.

È evidente che l'allontanamento di tale personale comporterebbe una soluzione di continuità nell'attività di questi Ministeri; in particolare, per quanto concerne il Ministero dell'industria, ciò sarebbe pregiudizievole per la sua attività, nel momento in cui si stanno trasferendo a questo Dicastero varie funzioni (ad esempio, quelle del Ministero delle partecipazioni statali, quelle della Cassa per il Mezzogiorno, quelle dell'Agensud e altre).

Ringrazio il relatore e la senatrice Fagni per il loro parere favorevole sia al testo del decreto-legge nel suo complesso, sia all'emendamento presentato dal senatore Saporito e da altri senatori su cui, evidentemente, il parere del Governo non può che essere favorevole. Con queste brevi considerazioni, mi auguro che il Senato dia senz'altro luogo alla conversione del decreto-legge in esame, con la modifica di cui al suddetto emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

TOSSI BRUTTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi, a condizione, il mancato rispetto della quale realizzerebbe una fattispecie di carenza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la proroga sia limitata al 31 dicembre 1993. Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di mantenere una figura giuridica quale il comando per dipendenti di società per azioni, per le quali tale istituto lavoristico risulta estraneo all'ordinamento».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.2, dichiara, per quanto di competenza, di non avere nulla da osservare, nel presupposto che gli oneri relativi a detto personale siano sostenuti dagli enti o dalle società di appartenenza sulla base di specifiche disposizioni legislative in essere.

Conseguentemente, la Commissione revoca la condizione espressa alla Commissione di merito circa la limitazione della proroga al 31 dicembre 1993, pur confermando l'opportunità di valutare se mante-

nere una figura giuridica quale il comando per dipendenti di società per azioni per le quali tale istituto risulta estraneo all'ordinamento».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Sottosegretario se intende intervenire nuovamente.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi sembra che il parere contrario venga superato con la modifica che si intenda introdurre, che accoglie le nostre osservazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di sei mesi indicato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, è prorogato al 31 marzo 1994.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 marzo 1994», con le seguenti: «al 31 dicembre 1994».

1.2

SAPORITO, MAZZOLA, INNOCENTI, TANI, RUFFINO, POSTAL, MONTINI, DI STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1994» con le altre: «31 dicembre 1993».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 1.2.

MAZZOLA. L'emendamento 1.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato precedentemente ritirato.
Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CHERCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, già in occasione dell'esame del primo decreto-legge concernente tale argomento, il Parlamento, pur convertendo in legge il provvedimento, si era pronunziato assai criticamente sulla proroga del comando presso la pubblica amministrazione del personale degli ex-enti trasformati in società per azioni; in quell'occasione, pur approvando il decreto-legge, aveva raccomandato di giungere ad una soluzione definitiva del problema.

Al contrario, il Governo è ricorso ad un'ennesima proroga, che si vuole ulteriormente procrastinare anche rispetto al termine previsto dal decreto-legge in discussione.

Il nostro Gruppo è contrario a tale provvedimento per le seguenti ragioni. Anzitutto, essendo stati questi enti trasformati in società per azioni, esiste una questione attinente alla corretta utilizzazione del personale delle società per azioni stesse: non è possibile che personale dipendente da queste ultime sia comandato presso altre amministrazioni.

La seconda argomentazione è più di sostanza e riguarda la funzione impropria esercitata da questo personale. È accaduto, e accade tuttora, che il personale di grandi gruppi industriali, ancorchè a capitale pubblico, sia comandato presso quelle amministrazioni che debbono esercitare una funzione di controllo sulle stesse società. Il caso più clamoroso è quello del comando di personale delle aziende energetiche presso la segreteria tecnica del Comitato interministeriale prezzi. Abbiamo una situazione paradossale, per cui personale dipendente dall'ENEL o dall'ENI rilevava e assolveva - ma lo fa tuttora - a determi-

nate funzioni ed a compiti che poi determinavano - e determinano - la formazione dei prezzi dei prodotti energetici. Questo vuol dire che in molteplici posizioni, in diversi gangli della pubblica amministrazione viene utilizzato personale per funzioni di controllo delle medesime società da cui quel personale dipende; e questo è francamente inammissibile. Quindi non si tratta solo della corretta utilizzazione del personale dal punto di vista del bilancio, ma di una questione molto più delicata relativa alle funzioni di controllo delle ex-società delle partecipazioni statali o degli altri enti trasformati in società per azioni. Per questa ragione noi siamo contrari al provvedimento in esame.

Se vi è un problema concernente l'occupazione di questo personale, esso va risolto chiaramente e definitivamente, stabilendo un preciso rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione; procrastinare una situazione di equivoco, in cui tale personale su questioni delicate risponde a due «padroni», ci sembra assolutamente intollerabile.

Ci spiace che il Governo non abbia raccolto la critica espressa dal Senato in occasione della precedente discussione, laddove ci siamo mostrati disponibili ad ammettere una proroga. Oggi constatiamo che l'uso dell'istituto della proroga diventa definitivo e allora, per chiarezza di posizione, dichiariamo il voto contrario alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi del Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1993, n. 225, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari» (1396)
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonchè dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari», su cui il senatore Acquarone ha chiesto l'autorizzazione a

riferire oralmente. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Acquarone.

* ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame consta di due parti. Con la prima viene prorogato il termine per l'emanazione del regolamento in ordine alla definizione del documento segreto (relativamente all'accesso di documenti pubblici, così come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990); la seconda prevede viceversa una proroga per i regolamenti di attuazione, ugualmente della legge n. 241, già disciplinati con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Siccome *quod factum infectum fieri nequit*, siccome il Governo avrebbe dovuto provvedere ma, con motivazioni solo in parte condivisibili, non lo ha fatto, sussistono i requisiti di necessità e di urgenza per colmare un vuoto legislativo. Quindi, a nome della 1ª Commissione permanente, che in tal senso si è pronunciata all'unanimità, preannuncio che chiederò all'Aula di votare favorevolmente su entrambe le parti del provvedimento.

Tuttavia, mancherei al dovere di relatore e soprattutto a quello di Presidente della 1ª Commissione permanente – ma esprimo anche una personale opinione – se non aggiungessi che, nel convertire il decreto-legge, dovremmo richiamare il Governo ad una più precisa e puntuale osservanza del dettato della legge n. 241 del 1990.

Questa è una legge di civiltà giuridica e ne parlo con particolare affetto perchè ad essa ha dedicato molti anni della propria attività parlamentare il mio compianto maestro di diritto amministrativo professor Roberto Lucifredi. L'onorevole Lucifredi per anni ha presentato quel provvedimento e per anni non è riuscito a farlo approvare per la opposizione di una burocrazia ottusa, che in un certo senso non voleva diventare trasparente. Soltanto nella scorsa legislatura siamo riusciti ad approvare la legge n. 241. Forse essa non rappresenta quel provvedimento generale sull'azione amministrativa che noi tutti attendevamo, ma è comunque una legge di civiltà giuridica, alla quale desideriamo venga data effettivamente attuazione.

Uno dei primi motivi per cui con questo decreto si chiede una proroga è perchè non è stato stabilito che cosa debba essere segreto e che cosa debba invece essere pubblico. Desidero ricordare che la legge n. 241 proprio in relazione a questo aspetto rappresenta una rivoluzione copernicana. Prima di essa, non tanto per una esatta interpretazione delle norme giuridiche, ma per prassi burocratica tutto ciò che non era dichiaratamente ed espressamente voluto come pubblico doveva essere segreto. La legge n. 241 ha invertito questo principio: tutto ciò che non è espressamente dichiarato segreto deve essere pubblico. Allora, onorevoli colleghi, ben venga questo regolamento che è sostituito, nelle more, dal potere discrezionale dell'autorità governativa.

Onorevoli colleghi, sono molto importanti i provvedimenti che debbono essere adottati in esecuzione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ormai in scadenza) di cui viene chiesta la proroga. In particolare, si tratta della definizione delle modalità di costituzione e di tenuta dell'albo dei dirigenti; della disciplina dei requisiti di accesso e

delle modalità concorsuali; dell'organizzazione e del funzionamento dell'agenzia per le relazioni sindacali; della definizione (di cui si parla tanto in questi giorni) di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati; dell'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Tutti i termini entro i quali doveva essere esercitata la potestà regolamentare per questi aspetti non sono stati rispettati. È stato detto che si tratta di termini ordinatori; non lo so e certamente una discussione sulla distinzione tra termine ordinatorio e termine perentorio ci porterebbe molto lontani. Il fatto stesso, comunque, che il Governo ne chieda una proroga significa che esso nutre qualche dubbio sulla natura non perentoria di tali termini. Onorevoli colleghi, considerato che i termini sono scaduti, è necessario prorogarli ed è inutile farlo per meno del tempo richiesto, in quanto gli adempimenti sono molto complessi. Comunque, siccome si ha la netta sensazione che finora non è stato fatto nulla, è opportuno concedere la proroga. Per questi motivi, invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole sul decreto-legge in esame.

Signor Presidente, colgo l'occasione della presenza, nell'ambito del Governo quale ministro per la funzione pubblica, del professor Cassese, che si è sempre battuto per una applicazione piena e completa della legge n. 241 del 1990, per invitare molto calorosamente l'Esecutivo a definire con completezza, nei termini che verranno stabiliti, il quadro giuridico della legge n. 241, provvedimento che non comporta alcun costo e che innova profondamente i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Certamente si registrano resistenze in tal senso, perchè - in base ad una vecchia regola - chi ha il potere non lo vuole spartire con altri. Ho vissuto - come prima ricordavo - questa esperienza quando ero assistente e poi collega del povero professor Lucifredi: nessuno ci ha mai detto che non si voleva approvare un provvedimento generale sull'azione amministrativa, ma piuttosto che esso doveva essere migliorato. In questo modo non è stato mai approvato. Onorevoli colleghi, finalmente abbiamo una legge; tuttavia essa ha bisogno di atti di normazione secondaria per la sua attuazione. Allora concediamo la proroga che il Governo ci chiede, perchè non possiamo farne a meno, però dobbiamo rammaricarci di questo ritardo e sperare che nel termine concesso si provvederà; anzi, sotto questo profilo, mi auguro che il Parlamento, avvalendosi di quel potere ispettivo politico che gli è proprio, pungoli il Governo e la Commissione per l'accesso affinché non si vengano a chiedere ulteriori proroghe e la legge abbia completezza di applicazione.

Con questo auspicio invito l'Aula a votare in senso favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, sarò ancor più breve di prima. Nel ringraziare il senatore Acquarone, che con la sua dottrina giuridica ha voluto anche illustrare gli aspetti caratteristici dei provvedimenti a

proposito dei quali si chiede la proroga (in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 e il decreto legislativo n. 29), non posso evidentemente addentrarmi in una risposta nel merito di quanto egli ha chiesto, essendo tra l'altro questi provvedimenti affidati all'ampia e rinomata conoscenza giuridica del professor Cassese. Certamente gli sarà portato a conoscenza direttamente da parte mia quanto è stato oggi richiesto dal senatore Acquarone. Per cui, nell'associarmi alle sue richieste e ai suoi voti, chiedo che il Senato converta questo decreto così come presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

CANDIOTO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 luglio 1993, n. 227, recante proroga del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché dei termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, è prorogato di un anno.

Articolo 2.

1. I termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, sono prorogati al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 1457

PRESIDENTE. Poichè l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno, non si è ancora concluso in Commissione, il medesimo provvedimento verrà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani.

In attesa dell'arrivo del Sottosegretario per gli affari esteri, la cui presenza è necessaria per il seguito della discussione delle mozioni sulla resistenza iraniana, sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,10).

Seguito della discussione delle mozioni 1-00104, 1-00105 e 1-00124 sulla resistenza iraniana. Refezione della mozione 1-00124. Approvazione di ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di mozioni sulla resistenza iraniana.

Ricordo che i testi delle mozioni all'ordine del giorno sono i seguenti:

CALVI, PICCOLI, ALBERICI, ANGELONI, BARBIERI, BENVENUTI, BETTONI BRANDANI, BISCARDI, BONO PARRINO, BRESCIA, BRINA, BRUTTI, BUCCIARELLI, BUTINI, CAPPIELLO, CABRAS, CHERCHI, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI, DE PAOLI, DIONISI, DIPAOLO, DOPPIO, DUJANY, FABJ RAMOUS, FOSCHI, FRANZA, GALUPPO, GENOVESE, GIOLLO, GRECO, ICARDI, INNAMORATO, INNOCENTI, INZERILLO, LAZZARO, LEONI, LONDEI, LOPEZ, LORENZI, MANNA, MASIELLO, MERIGGI, MINUCCI Adalberto, MINUCCI Daria, NOCCHI, PAGANO, PICANO, PIERANI, PIERRI, POSTAL, PROCACCI, RABINO, RICEVUTO, RIVIERA, ROBOL, RUFFINO, RUSSO Michelangelo, RUSSO Raffaele, SALVATO, SAPORITO, SARTORI, SCIVOLETTO, SENESI, SMURAGLIA, SPOSETTI, STEFANELLI, TADDEI, TANI, TEDESCO TATÒ, VISCO, VOZZI, ZANGARA, ZILLI, ZOTTI, CANNARIATO, CARLOTTO, CARPENEDO, COPPI, DE ROSA, DI BENEDETTO, DI LEMBO, FABRIS, FAVILLA, FERRARA Pasquale, FRANCHI, GARRAFFA, GIANOTTI, STEFANO, LORETO, MAISANO

GRASSI, MANCUSO, MOLINARI, MONTINI, NAPOLI, PAIRE, PISATI, PISTOIA, POLENTA, PULLI, SPERONI, VENTURI, ZOSO, MARTELLI, COMPAGNA. - Il Senato,

dopo il vile assassinio del rappresentante della resistenza iraniana Mohammed Hussein Naghdi, che è anche un atto intimidatorio verso tutti coloro che sono impegnati a garantire in Italia giustizia, libertà e solidarietà per il popolo iraniano, nelle istituzioni, nei partiti, nella società;

considerando l'ultima risoluzione di ferma condanna del regime iraniano per la ripetuta e flagrante violazione dei diritti umani e per le sue attività terroristiche all'estero, approvata dalla Commissione diritti umani dell'ONU il 10 marzo 1993 (la dodicesima adottata da questo organismo);

prendendo atto dell'accertato e confermato coinvolgimento del regime iraniano in gravi azioni terroristiche in diversi paesi del mondo contro gli oppositori e contro gli interessi di altri paesi, delle responsabilità dei governanti iraniani nella diffusione dell'integralismo e della destabilizzazione nonché del preoccupante programma di riarmo dello stesso regime;

considerando l'assoluta mancanza di rispetto per le leggi e il diritto internazionale mostrata dal regime di Teheran e la sua insistenza sulla condanna a morte di uno scrittore straniero per un suo libro considerato blasfemo;

tenendo presenti le sempre più crescenti manifestazioni e operazioni antigovernative del popolo e della resistenza iraniani, nonostante la forte repressione;

in conformità con le risoluzioni del Parlamento europeo, con una presa di posizione della maggioranza del Senato americano, con una chiara presa di posizione del nuovo presidente degli Stati Uniti, con l'appello di 400 parlamentari italiani e con l'ordine del giorno della Camera dei deputati n. 9/1650/3, accettato dal Governo italiano come raccomandazione il 19 novembre 1992,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli esecutori materiali dell'assassinio di Hussein Naghdi siano catturati e puniti e che i loro mandanti siano identificati; e se la conclusione delle indagini proverà un diretto coinvolgimento delle autorità iraniane, a rompere immediatamente le relazioni diplomatiche con il Governo di Teheran;

2) a non intraprendere nessuna iniziativa politica, economica e commerciale che possa essere considerata un sostegno al regime iraniano;

3) a riesaminare gli esistenti rapporti diplomatici e commerciali con l'Iran partendo da una chiara posizione di condanna della politica aggressiva, terroristica e repressiva perseguita dall'attuale regime iraniano;

4) ad impedire col massimo rigore qualsiasi fornitura militare all'Iran e a cercare di diminuire la dipendenza italiana dalle forniture petrolifere iraniane;

5) ad agire nelle sedi internazionali affinché vengano approvate risoluzioni di ferma condanna dell'aggressività delle politiche repressive del regime iraniano nonché sanzioni di natura economica e militare nei confronti dello stesso regime e affinché vengano processati i dirigenti del regime iraniano per la loro partecipazione ad atti criminali contro l'umanità;

6) ad aprire in modo chiaro e inequivocabile un dialogo con il Consiglio nazionale della resistenza iraniana e con tutte le forze democratiche, politiche e sociali, che si battono per l'instaurazione di un regime democratico e pluralista in Iran, sostenendole con ogni mezzo e invitando ufficialmente in Italia una delegazione del Consiglio nazionale della resistenza iraniana;

7) a riconsiderare tutte le misure di sicurezza, dimostratesi del tutto insufficienti, per difendere i cittadini stranieri ed esuli in Italia che svolgono un ruolo politico in difesa della democrazia e delle libertà nei loro paesi.

(1-00104)

VINCI, LIBERTINI, COSSUTTA, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI. - Il Senato,

dopo l'assassinio del rappresentante della resistenza iraniana Mohammed Hussein Naghdi, che è anche un atto intimidatorio verso tutti coloro che sono impegnati a garantire in Italia solidarietà ai democratici iraniani;

considerando l'ultima risoluzione di ferma condanna del regime iraniano per la ripetuta e flagrante violazione dei diritti umani e per le sue attività terroristiche all'estero, approvata dalla Commissione diritti umani dell'ONU il 10 marzo 1993 (la dodicesima adottata da questo organismo);

considerando altresì le recenti analoghe prese di posizione a livello di Parlamento europeo e di Senato degli Stati Uniti d'America;

prendendo atto dell'accertato coinvolgimento del regime iraniano in gravi azioni terroristiche in diversi paesi nel mondo contro gli oppositori del regime medesimo;

considerando l'assoluta mancanza di rispetto per il diritto internazionale mostrata dal regime di Teheran, come palesa la condanna a morte di uno scrittore straniero, per un libro considerato blasfemo;

tenendo presenti le crescenti manifestazioni antigovernative del popolo e della resistenza iraniani, nonostante la forte repressione;

in conformità con l'appello di 400 parlamentari italiani e con l'ordine del giorno della Camera dei deputati n. 9/1650/003, accettato dal Governo italiano come raccomandazione il 19 novembre 1992,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli esecutori materiali dell'assassinio di Hussein Naghdi siano catturati e puniti e che i loro mandanti siano identificati e, se la conclusione delle indagini proverà un diretto coinvolgimento delle autorità iraniane, ad interrompere le relazioni diplomatiche con il Governo di Teheran;

2) a non intraprendere alcuna iniziativa politica, economica e commerciale che possa essere considerata di sostegno politico al regime iraniano;

3) a riesaminare gli esistenti rapporti diplomatici e commerciali con l'Iran partendo da una chiara posizione di condanna della politica terroristica e repressiva perseguita dall'attuale regime iraniano;

4) ad impedire col massimo rigore qualsiasi fornitura militare all'Iran;

5) ad agire nelle sedi internazionali affinché vengano approvate risoluzioni di ferma condanna delle politiche repressive del regime iraniano;

6) ad aprire in modo chiaro e inequivocabile un dialogo con il Consiglio nazionale della resistenza iraniana e con tutte le forze democratiche, politiche e sociali, che si battono per l'instaurazione di un regime democratico e pluralista in Iran, sostenendole con ogni mezzo e invitando ufficialmente in Italia una delegazione del Consiglio nazionale della resistenza iraniana;

7) a riconsiderare tutte le misure di sicurezza, dimostratesi del tutto insufficienti, per difendere i cittadini stranieri ed esuli in Italia che svolgono un ruolo politico in difesa della democrazia e della libertà nei loro paesi.

(1-00105)

SERENA, SPERONI, MIGLIO, CAPPELLI, TABLADINI, MANARA, GUGLIERI, PISATI, LEONI, ROSCIA, BOSCO, PAINI, ROVEDA, PERIN, LORENZI, SCAGLIONE, GIBERTONI, ZILLI, PAGLIARINI, OTTAVIANI, BODO. - Il Senato,

premesso:

che in seguito all'assassinio del dottor Mohamed Hussein Naghdi, rappresentante in Italia del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, avvenuto a Roma il 16 marzo 1993, i parlamentari italiani avviarono una serie di iniziative sfociate poi nella mozione 1-00166 presentata alla Camera il 1º aprile e 1-00104 presentata al Senato il 23 aprile 1993;

che a queste iniziative parlamentari, accompagnate da altre promosse dal Parlamento europeo, il regime iraniano ha risposto con una nuova serie di azioni terroristiche, culminate con l'uccisione di Mohamed Hassan Harbab, esponente del Mojahedin, avvenuta il 6 giugno 1993 a Karachi,

impegna il Governo a dare immediata attuazione a quanto contenuto nelle citate mozioni presentate al Parlamento italiano.

(1-00124)

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 20 luglio scorso si è conclusa la discussione generale su tali mozioni e ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Come si ricorderà però il loro esame non era stato completato poichè da parte di alcuni colleghi e da parte dello stesso rappresentante del Governo, senatore Giacobazzo, si era fatta presente l'opportunità di tentare un'unificazione delle mozioni.

Oggi è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

preso atto che l'8 luglio 1993 il *Summit* di Tokio ha fermamente richiamato l'Iran a contribuire agli sforzi di pace e di porre fine alle azioni contrarie a tale obiettivo;

considerato in particolare che l'assassinio del rappresentante della resistenza iraniana Mohammed Hussein Naghdi costituisce un inammissibile atto di violenza al quale il nostro Paese deve fermamente reagire;

preso atto delle risoluzioni del Parlamento europeo, del Senato degli Stati Uniti, della Commissione per i diritti umani dell'ONU del 10 marzo 1993;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per identificare ed assicurare alla giustizia gli esecutori materiali dell'assassinio di Hussein Naghdi ed i loro mandanti;

ad esercitare, nazionalmente ed insieme ai *partners* europei, la massima vigilanza sulla politica iraniana sotto il profilo dei diritti umani, dell'appoggio ai movimenti estremistici di matrice fondamentalista, dell'atteggiamento sul terrorismo internazionale, dei programmi in materia di armamenti, promuovendo di volta in volta sul piano internazionale iniziative appropriate;

a tener conto nei rapporti politici e commerciali con l'Iran degli effettivi comportamenti dell'attuale regime iraniano;

a rafforzare le misure di sicurezza a tutela dei cittadini stranieri esuli in Italia che svolgono un ruolo politico ivi compresi gli oppositori dell'attuale regime iraniano.

1.

PICCOLI, VINCI, ORSINI, BENVENUTI, SPERONI, STAGLIENO, BERNASSOLA, COMPAGNA, MOLINARI, CALVI, DOPPIO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ORSINI. Onorevole Presidente, egregi colleghi, l'ordine del giorno, del quale sono uno dei firmatari, che naturalmente trae dalle mozioni presentate elementi di giudizio e di valutazione, si propone di realizzare un'espressione comune del Senato al fine di consentire a questo ramo del Parlamento un'esplicitazione unitaria, e se permettete anche solenne, dei suoi sentimenti e delle sue valutazioni.

L'ordine del giorno ricorda alcuni documenti internazionali di grande rilievo ed efficacia, il *Summit* di Tokyo (che ha fermamente richiamato l'Iran a contribuire agli sforzi di pace e a porre fine alle azioni contrarie a tale obiettivo), le risoluzioni su questa materia del Parlamento europeo, del Senato degli Stati Uniti, nonché della Commissione per i diritti umani dell'ONU del 10 marzo 1993.

L'ordine del giorno fa poi riferimento al fatto che l'assassinio di Hussein Naghdi ha costituito un inammissibile atto di violenza al quale il nostro paese deve fermamente reagire.

Sulla base di queste premesse l'ordine del giorno impegna il Governo «ad assumere tutte le iniziative necessarie per identificare ed assicurare alla giustizia gli esecutori materiali dell'assassinio... ed i loro mandanti» e ad esercitare, sia come entità nazionale sia nel quadro della *partnership* europea e internazionale la massima vigilanza sulla politica iraniana, «sotto il profilo dei diritti umani, dell'appoggio ai movimenti estremistici di matrice fondamentalista, dell'atteggiamento sul terrorismo internazionale, dei programmi in materia di armamenti, promuovendo di volta in volta le iniziative appropriate».

Naturalmente l'ordine del giorno non può che concludersi impegnando il Governo a rafforzare le misure di sicurezza a tutela dei cittadini stranieri esuli in Italia che svolgono, nel rispetto delle leggi, un ruolo politico, ivi compresi gli oppositori dell'attuale regime iraniano.

Cari colleghi, il documento sottoposto al vostro esame reca la firma di esponenti di diversi Gruppi politici presenti in quest'Aula, firmatari nella gran parte delle tre mozioni che erano originariamente sottoposte al nostro esame e che mi auguro vengano ritirate per confluire in un voto favorevole al documento che sto brevemente illustrando. L'ordine del giorno ha l'ambizione di rappresentare la sostanza politica delle mozioni presentate e di manifestare, efficacemente, la ferma volontà del nostro paese di opporsi - ovunque lo possa e certamente nel territorio nazionale - all'uso politico della violenza e persino dell'omicidio. Lo spirito di tolleranza e di libertà che caratterizza il nostro paese - nonostante le autodenigrazioni cui siamo così proclivi - fa sì che siano numerosi in Italia, soprattutto a Roma, uomini che sono dovuti sfuggire a pressioni, a tirannidi e a rischi nei loro paesi. Vogliamo che essi, rispettando le leggi del nostro paese e quelle della legalità internazionale, possano vivere nella nostra capitale, svolgendo le loro attività, anche politiche, in condizioni di massima sicurezza che invitiamo il Governo a mantenere e a garantire.

Questo, onorevoli colleghi, è il senso del documento sottoposto al vostro esame che mi auguro possa raccogliere il consenso unanime del Senato della Repubblica. (*Applausi del senatore Piccoli*).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Orsini ha espresso semplicemente l'auspicio che le mozioni 104, 105 e 124, in quanto sintetizzate dall'ordine del giorno da lui stesso presentato, vengano ritirate, chiedo ai firmatari delle tre mozioni se intendono accogliere questo invito.

VINCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VINCI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ritirerà, secondo la richiesta fatta dal senatore Orsini, la mozione 1-00105.

Riteniamo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Orsini sia complessivamente soddisfacente e in grado di rispondere alle aspettative che avevano orientato la nostra mozione.

BENVENUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. Signor Presidente, anche noi annunciamo il ritiro della mozione di cui eravamo cofirmatari, condividendo le motivazioni e i contenuti che sono stati ora illustrati, molto puntualmente, dal senatore Orsini, che ci esimono, quindi, da ulteriori commenti. Del resto abbiamo sottoscritto il documento, pertanto da parte nostra c'è pieno accordo.

PRESIDENTE. Poichè al momento non è presente alcun senatore firmatario della mozione 1-00124, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOVAZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, in merito alla mozione n. 124 mi ero già espresso nella precedente seduta dell'8 luglio. Credo, però, che essa, insieme alle altre mozioni presentate, trovi un sintetico e buon riferimento nell'ordine del giorno n. 1 che rappresenta bene i punti di vista salienti delle mozioni ritirate.

Il Governo concorda pertanto con l'ordine del giorno illustrato dal senatore Orsini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una situazione inconsueta: abbiamo tre mozioni aventi lo stesso orientamento; due di esse sono state ritirate; purtroppo nessuno dei presentatori della terza mozione è presente, di guisa che dovremmo votarla e votare subito dopo l'ordine del giorno cui hanno apposto la propria firma i presentatori delle due mozioni ritirate.

Mi hanno comunicato in questo momento che alcuni rappresentanti del Gruppo della Lega Nord stanno per giungere in Aula. A questo punto, ritengo opportuno attendere il loro arrivo, giacchè credo che da nessuno sia voluta una situazione di squilibrio quale la presente.

Essendo giunto in questo momento il senatore Speroni, gli domando se intende ritirare la propria mozione.

SPERONI. Signor Presidente, manteniamo la mozione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione n. 1-00124, presentata dal senatore Serena e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

È approvato.

Sui lavori del Senato

ZECCHINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ragioni di opportunità mi inducono a chiedere il temporaneo accantonamento della discussione della mozione sulla custodia cautelare, della quale sono primo firmatario, prevista all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, è stata avanzata una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare immediatamente all'esame del disegno di legge n. 1284, di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, e dei connessi disegni di legge nn. 643, 644 e 757.

Non facendosi osservazioni, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno si intende accolta.

Poichè siamo in attesa del prescritto parere della 5ª Commissione permanente relativo a tale disegno di legge, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,40).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime» (1284);

«Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime» (643), d'iniziativa del senatore Cappelli e di altri senatori;

«Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate» (644), d'iniziativa del senatore Cappelli e di altri senatori;

«Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative» (757), d'iniziativa del senatore Meo e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1284 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181,

recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»; «Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime»; d'iniziativa dei senatori Cappelli, Serena, Bosco, Roveda, Tabladini, Guglieri, Pagliarini, Scaglione, Percivalle, Leoni, Manara, Perin e Roscia; «Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate»; d'iniziativa dei senatori Cappelli, Bosco, Manfroi, Speroni, Tabladini, Staglieno, Roscia, Scaglione, Pagliarini, Manara, Serena, Zilli, Preioni e Roveda e: «Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative», d'iniziativa dei senatori Meo, Montini, Pinto, Guerritore, Fabris, Inzerillo, Cappuzzo, Covello, Tani, Napoli, Rabino, Di Nubila, Foschi, Pulli, Di Lembo, Perina, Genovese, Innocenti e Bernassola.

La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di intervenire il relatore.

COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, non intendendo sviluppare considerazioni aggiuntive, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Signor Presidente, è un atto dovuto ringraziare il collega relatore, anche se non ha ripetuto in questa sede l'esposizione della sua relazione.

Vorrei ringraziarlo non soltanto per l'intervento di oggi, ma anche per il lavoro che ha svolto in Commissione.

Allo stesso modo ringrazio la Presidenza e tutti i colleghi della Commissione, sia della maggioranza sia della minoranza, anche perchè in pratica non c'è stata opposizione.

Sono contento, quindi, e spero che questo clima di serenità possa essere presente anche in questa sede affinché il decreto-legge venga approvato il più presto possibile.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, mi scuso per non essere in grado di formulare per iscritto il parere della 5ª Commissione per quanto concerne gli emendamenti, in quanto abbiamo appena terminato di esaminare il provvedimento.

PRESIDENTE. La cosa importante è conoscere il parere della 5ª Commissione.

PAVAN. Esprimo il nulla osta della 5ª Commissione a tutti gli emendamenti presentati. Relativamente all'emendamento 0.2, però, il parere si intende favorevole solo nel caso in cui venga approvato

l'emendamento 1.1 perchè quest'ultimo costituisce una garanzia rispetto a tutto ciò che può essere operato con l'emendamento 0.2. Quindi, se non venisse approvato l'emendamento 1.1, l'emendamento 0.2 rischierebbe di non trovare facilmente copertura finanziaria. Viceversa, l'approvazione dell'emendamento 1.1, costituirebbe garanzia per il bilancio dello Stato in quanto non si riscontrerebbe nè un minor gettito nè un maggior onere.

PRESIDENTE. Come avete avuto modo di ascoltare il senatore Pavan si è espresso in merito agli emendamenti, a nome della 5ª Commissione.

Invito ora il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge n. 1284.

CANDIOTO, *segretario*: «La 5ª Commissione esprime parere favorevole per quanto di propria competenza».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1284.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti a premettere all'articolo 1 i seguenti:

All'articolo 1, premettere i seguenti:

«Art. 01.

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) conduzione di strutture ad uso abitativo;
- f) servizi di altra natura compatibili con la fruizione del bene demaniale e con l'attività turistico-ricreativa;
- g) esercizi commerciali.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno una durata di sei anni e sono rinnovabili su richiesta degli interessati».

0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 02.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente:

“Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la concessione è assentita al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata”.

2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione è inserito il seguente articolo:

“Art. 45-bis. - (*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*). – Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità marittima competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione”.

0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 03.

1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

4) categoria D: pertinenze demaniali marittime, di cui all'articolo 29 del codice della navigazione;

b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

c) determinazione di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A; lire 1800 al metro quadrato, per la categoria B; lire 1400 al metro quadrato per la categoria C;

2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A; lire 3000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A; lire 4000 al metro quadrato per la categoria B; lire 2000 al metro quadrato per la categoria C;

4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa;

5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4;

d) previsione di riduzioni per scaglioni di superficie concessa;

e) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

f) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

g) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del Codice della navigazione;

i) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

l) determinazione in misura pari ad un decimo dell'importo base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del Codice della navigazione e all'articolo 37

del regolamento per l'esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

m) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1º gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile.

3. I canoni stabiliti ai sensi del presente articolo sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base dell'indice determinato dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità marittima competente.

5. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime vanno rapportati alla effettiva durata della concessione se questa è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangano oltre la durata della concessione stessa».

0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati i tre emendamenti con l'avvertenza, per quanto riguarda l'emendamento 0.2, comma 5, che le parole: «effettiva durata» vanno sostituite con le altre: «effettiva utilizzazione».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Signor Presidente, come già accadde in Commissione, esprimo delle perplessità sull'emendamento 0.1. Le ragioni sono molteplici; innanzitutto una simile elencazione potrebbe sostituire benissimo altre elencazioni che verrebbero ad alterare lo stesso emendamento.

Inoltre, la durata novennale trasferirebbe tutte le attribuzioni alla competenza e alla direzione marittima che non ha, come già dissi in Commissione, sufficiente organizzazione per sopperire all'ingente vo-

lume di pratiche che la norma proposta comporterebbe. Il rinnovo automatico non dà possibilità di salvaguardare eventuali interessi pubblici.

Per queste ragioni, come del resto accadde in Commissione, il Governo non esprime un parere favorevole al riguardo.

Il parere è invece favorevole sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 0.1.

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, in Commissione si è discusso sull'emendamento 0.1 nella sua interezza. Il Governo in questa sede ribadisce un parere contrario che nel dibattito in Commissione verteva solo sul comma 1 dell'emendamento 0.1.

Pertanto, invito i colleghi a esprimersi favorevolmente sull'intero emendamento 0.1.

La portata dell'emendamento consiste nella durata delle concessioni demaniali, che abbiamo concordato essere almeno di sei anni. È chiaro che con questo parere del Governo, che in Commissione riguardava solo l'elencazione e la natura delle concessioni e non la loro durata, rischiamo di snaturare l'emendamento stesso. Per tale ragione invito i colleghi a votare favorevolmente all'emendamento 0.1 nella sua interezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 0.2, presentato dalla Commissione, con la modifica precisata dal relatore;

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolate ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli 8, 9

e 35 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono aumentati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per cento e dell'80 per cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

2. Per il periodo anteriore al 1989 restano fermi, ancorchè non approvati, i canoni indicati nelle tabelle predisposte dalle capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692, ovvero individuati secondo le intese di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione, e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione ed all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è determinato in lire cinquecentomila.

2. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorchè non assentite a cooperative e relative non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, è determinato in lire cinquecentomila per ogni unità produttiva.

3. Per le concessioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le caratteristiche delle unità produttive di cui al medesimo comma 2.

4. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone complessivo annuo per le concessioni relative ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per quelle concessioni relative ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti, è determinato in lire millecinquecento al metro quadrato.

5. I canoni determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 si applicano a condizione che il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per ogni metro quadrato di mare territoriale è determinato come segue, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone:

a) lire millequattrocento per gli specchi all'interno dei porti o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro cento metri dalla costa;

b) lire mille per gli specchi acquei compresi tra cento e trecento metri dalla costa;

c) lire ottocento per gli specchi acquei oltre trecento metri dalla costa;

d) lire quattrocento per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi-boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui alla lettera a).

2. Per i manufatti adagiati sul fondo del mare le misure di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni relative alla sosta di merci, *containers*, autovetture e simili in attesa di diversa destinazione successivamente allo sbarco, ovvero in attesa di imbarco, è ridotto del cinquanta per cento rispetto alla misura indicata all'articolo 1, comma 1, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Per l'anno 1993 i canoni demaniali marittimi sono aumentati nella misura del cinque per cento rispetto ai canoni dell'anno precedente.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Ove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste si intenderanno comunque trasferite e le Regioni potranno provvedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando le misure dei canoni individuate ai sensi dell'articolo 03 del presente decreto.

2. Alle Regioni è riservata una quota del gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 03. Detta quota, che sarà determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della marina mercantile, non potrà comunque eccedere il 30 per cento del totale dei ricavi.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le Regioni predispongono un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto che, comunque, non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del presente decreto.

2. Negli ambiti territoriali di tali enti l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni e/o compiti attinenti ad attività marittime e/o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà condurre alla disapplicazione di altri aspetti della disciplina legislativa della materia quale indicata all'articolo 2.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. È fatta salva la competenza concernente il rilascio delle concessioni demaniali marittime spettante ai sensi delle leggi vigenti agli enti portuali ed ai consorzi autonomi, nonchè agli enti a cui dovesse essere trasferita per effetto di una riforma dell'ordinamento portuale, fermo restando l'obbligo di applicare i canoni nelle misure determinate ai sensi degli articoli 03 e 1 per quanto riguarda le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative.

2. Per quanto riguarda le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Signor Presidente, il Governo in Commissione esprime delle riserve circa le possibili incidenze che si potevano verificare sui bilanci degli enti portuali. Comunque, in ordine a questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, in ordine all'articolo 7 proposto con l'emendamento 7.1, vorrei ricordare al collega Cocciu che il Senato ha approvato e trasmesso alla Camera un disegno di legge sulla riforma delle gestioni portuali ove non figurano più nell'organizzazione delle istituzioni portuali né gli enti portuali, né i consorzi, che divengono a pieno titolo «*port authority*». Quindi, sarebbe bene, poichè mi auguro che la riforma delle gestioni portuali possa essere approvata anche dalla Camera alla ripresa dei lavori, modificare questa dizione, non già perchè ciò costituisca un impedimento ad un voto favorevole a questo articolo, ma perchè vi potrebbero essere delle obiezioni poichè non troverebbe riscontro nelle istituzioni che in futuro saranno presenti nei porti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha ascoltato il suggerimento della senatrice Fagni. Vuole avanzare qualche proposta in merito?

COCCIU, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento va in quel senso. Infatti, l'emendamento 7.1, al primo comma, prevede il seguente inciso: «nonchè agli enti a cui dovesse essere trasferita per effetto di una riforma dell'ordinamento portuale,».

FAGNI. Non si tratta di enti.

COCCIU, *relatore*. Forse il termine «enti» è improprio. Chiamiamoli pure in altro modo, però il concetto che volevo esprimere è questo.

FAGNI. Chiamiamole «autorità portuali».

COCCIU, *relatore*. Va bene.

PRESIDENTE. Quindi, onorevole relatore, come verrebbe modificato l'emendamento?

COCCIU, *relatore*. All'inciso in oggetto, dopo le parole: «nonchè agli enti» verrebbero aggiunte le parole: «o alle autorità portuali».

PRESIDENTE. A seguito di questa modifica dell'emendamento, il rappresentante del Governo intende rivedere il parere espresso in precedenza?

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. No, signor Presidente, continuo a rimettermi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione, nel testo modificato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

1. Il richiedente la concessione demaniale, o il rinnovo della medesima, per impianti di balneazione, qualora entro i termini non abbia provveduto alla presentazione del progetto per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero qualora non abbia ottenuto dalle autorità competenti l'approvazione del progetto o l'autorizzazione alla realizzazione delle opere necessarie, può presentare documentata istanza, allegando il progetto qualora non presentato, al comune competente per territorio al fine di ottenere una proroga di detti termini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il periodo massimo di un anno dalla medesima data.

2. Il comune, entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, si pronuncia dandone comunicazione anche alla competente capitaneria di porto; trascorso tale termine senza che il comune si sia pronunciato, la proroga si intende concessa.

3. Copia dell'istanza di cui al comma 1 è inviata, a cura dell'interessato, alla competente capitaneria di porto che può provvedere al rilascio del titolo concessorio in deroga al disposto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. La mancata concessione da parte del comune della proroga prevista dal presente articolo produce la decadenza della concessione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei portatori di *handicap* è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente

individua gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente ed il loro pagamento è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992».

9.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

COCCIU, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Signor Presidente, il Governo ha già avuto modo di esprimere le proprie perplessità circa la decorrenza entro cui l'autorità marittima competente individua gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle adeguate strutture. Tali perplessità non sono venute meno e perciò sull'emendamento esprimo parere favorevole solo se dopo le parole: «l'autorità marittima competente individua» si aggiungono le altre: «entro il 31 dicembre 1993».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende modificare l'emendamento nei termini indicati dal rappresentante del Governo?

COCCIU, *relatore*. Sì, signor Presidente.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, per quest'anno la stagione estiva è ormai iniziata e quindi non possiamo fare molto per promuovere l'accesso negli stabilimenti balneari da parte dei soggetti handicappati ed evitare i molti problemi e le situazioni antipatiche, di conflitto e rifiuto, che si sono verificati.

Dovremo però attivarci per evitare che la stessa questione venga a riproporsi anche il prossimo anno e quindi forse andrebbe specificato che entro il 30 giugno l'accesso al mare deve essere attrezzato ed adeguato.

SELLITTI, *sottosegretario di stato per i trasporti e la marina mercantile*. Le concessioni partono dal 1° gennaio di ogni anno e quindi da quel momento passano alcuni mesi prima che la stagione di balneazione inizi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione, nel testo modificato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 10.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ANGELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo cui appartengo a questo provvedimento. Probabilmente il decreto non potrà essere convertito in tempo utile. Se così fosse, nella sua eventuale reiterazione, il Governo dovrebbe tener conto delle modifiche sostanziali che il Senato ha introdotto. Riteniamo infatti che la discussione e il voto di oggi trovino il loro significato solo se riusciranno ad orientare la futura azione governativa in materia di concessioni demaniali marittime.

Il provvedimento originario riguardava semplicemente la determinazione dei canoni demaniali. Oltre però alla necessità di mettere ordine in questa materia, anche per porre riparo alla confusione normativa che si è prodotta in questi anni in seguito ai ricorsi presentati dalle categorie e accolti in sede giudiziaria, si avvertono anche altre esigenze che noi abbiamo evidenziato e che sono state condivise sia in Commissione sia in Aula. Mi riferisco innanzi tutto alla necessità di determinare la natura e la durata delle concessioni medesime. Per esse siamo riusciti a definire il termine di sei anni e consideriamo impor-

tante questo obiettivo. Infatti, abbiamo la necessità di dare certezza a un settore, quale è quello degli operatori turistici dei servizi di spiaggia, che fino ad oggi sono stati costretti ad un rinnovo, di anno in anno, del titolo amministrativo per poter esercitare la loro attività professionale ed economica. Si tratta, ormai, di attività di consistente rilievo, soprattutto per alcune regioni del nostro paese, che consentono lavoro e reddito a migliaia di persone e che hanno bisogno di essere qualificate e rinnovate per essere all'altezza della nuova domanda che proviene dall'utenza. Chiaramente è possibile realizzare tutto ciò se l'operatore ha la certezza di poter continuare la sua attività almeno per un certo numero di anni; questo, infatti, gli consente di investire capitali per ammodernare la propria attività e anche per qualificare l'offerta di servizi. Consideriamo tale aspetto molto importante come del resto altrettanto importante è stato l'accoglimento dell'emendamento 6.1 da parte dell'Assemblea, che ha ribadito il ruolo delle regioni in materia. Tale ruolo era stato già affermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, da cui sono trascorsi sedici anni.

Ebbene, tali funzioni affidate alle regioni in materia di gestione degli aspetti amministrativi, di turismo e quindi anche di concessione demaniale, rappresentano un argomento rimasto lettera morta, ripeto, per sedici anni.

Con l'articolo 6, introdotto dall'iniziativa parlamentare, si afferma un principio importante, per il quale se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Governo non avrà provveduto agli adempimenti necessari al trasferimento effettivo delle funzioni amministrative alle regioni, tali funzioni s'intenderanno in ogni caso trasferite. In tal modo, ci sostituiamo ad una vacanza, carenza ed assenza del Governo durate per troppo tempo.

Per queste ragioni esprimiamo un voto favorevole al provvedimento in esame, invitando nuovamente il Governo a tener conto del lavoro parlamentare nel momento in cui deciderà di reiterare questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al provvedimento in esame, pur con alcune riserve. Da questo punto di vista, ritengo che quanto detto dalla collega Angeloni, ossia il fatto che il Governo debba tener conto del contenuto emerso negli interventi, vada sostenuto. A questo proposito vorrei ricordare due aspetti importanti: in primo luogo il titolo del provvedimento in esame è: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», però sono stati inseriti - e purtroppo questa oramai è una consuetudine - anche altri argomenti quali ad esempio l'affidamento alle regioni della determinazione delle aree demaniali da concedere, una quota non superiore al 30 per cento dei proventi dei canoni delle concessioni.

Vi è inoltre da aggiungere la questione della durata delle suddette concessioni. Al riguardo, non vorrei sbagliare, ma so che in merito alle concessioni demaniali marittime sono state previste anche delle durate illimitate, o quasi – cinquanta, novantanove anni e così via –; potrei ad esempio testimoniare quello che accade nella mia città e nella mia provincia. Pertanto, ritengo che la durata della concessione di sei anni sia giusta, però, vista l'approvazione dell'emendamento 0.1, che definisce quali sono le attività che si possono svolgere sui territori demaniali oltre alla gestione degli stabilimenti balneari, ossia esercizi di ristorazione, gestione di strutture ricettive e così via, quanto affermato in questa sede anche dalla senatrice Angeloni, e cioè che bisogna dare il tempo di ammortizzare le quote ed i costi della concessione, è da me condiviso. Ritengo che chi investe sul territorio demaniale debba avere il diritto di vedere come può rientrare nei costi, che non sono soltanto quelli dei canoni di concessione, ma anche quelli di investimento.

Sarebbe forse stato più opportuno prevedere un periodo di tempo di dieci anni, fermo restando il controllo abbreviato delle regioni e di chi esercita la vigilanza sul corretto esercizio ed utilizzo delle strutture e quindi anche dello stesso terreno.

Ciò detto, rinnovando l'invito al Governo, ad esercitare il controllo ed a tenere conto di quanto detto sia in Aula sia in sede di Commissione, esprimo il nostro voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

BALDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è nato dall'esigenza di mettere ordine in un settore strategico dell'economia del nostro paese, fortemente interessato da importanti realtà turistico-produttive. Mi riferisco prevalentemente al rilevante numero di stabilimenti balneari presenti sulle coste italiane e alle numerose attività produttive che si sviluppano soprattutto nei nostri porti.

L'adeguamento dei canoni relativi al quadriennio 1990-1993, in base alla variazione del costo della vita, consentirà di eliminare il già notevole contenzioso che si è accumulato in questi anni, giacchè la materia è stata spesso regolamentata da provvedimenti confusi e tra loro contraddittori.

Si è quindi opportunamente operata una piattaforma di partenza per la determinazione anche dei canoni futuri, sulla base dei criteri fissati da un emendamento che ha trovato in questa sede approvazione.

La conversione in legge del decreto in esame permette inoltre di introdurre alcune modifiche sostanziali al codice della navigazione. La prima di esse concerne la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 del codice della navigazione, con l'introduzione di una norma che prevede un diritto di preferenza per il precedente concessionario. Tale norma, a nostro avviso, consente al vecchio titolare della concessione di subentrare comunque alla scadenza del termine concessorio e di essere preferito ad altri aspiranti nell'assegnazione della concessione stessa.

Ciò significa dare il giusto contributo e riconoscimento a quanti hanno creato un'azienda con propri capitali e spesso con notevole impegno personale e dei propri collaboratori.

La seconda innovazione riguarda la facoltà che viene riconosciuta al concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità marittima competente, di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Tale norma innova profondamente la materia e stabilisce una deroga sostanziale all'articolo 30 del Regolamento del codice della navigazione, il quale stabilisce che il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

Con l'introduzione dell'articolo 45-bis del codice della navigazione, il concessionario potrà ora concedere la propria azienda in affitto a terzi. Tale esigenza si imponeva nelle procedure concorsuali, in caso di grave malattia del concessionario e in caso di successione *mortis causa* in cui gli eredi non hanno titolo per subentrare nella concessione stessa.

La terza, e non meno importante, innovazione concerne la durata della concessione, aspetto sul quale si sono soffermati anche altri colleghi, prevista in sei anni e rinnovabile a richiesta degli interessati. La certezza di una lunga durata della concessione non solo favorisce gli investimenti ma apre ai concessionari prospettive nuove soprattutto per l'accesso al credito. Da una situazione di precarietà determinata dalla durata annuale della concessione si passa quindi ad una durevole stabilità.

Nel quadro degli emendamenti vi sono delle lacune soprattutto per quanto concerne il compenso ed il rimborso al concessionario per le opere realizzate sulle aree demaniali, quando venga a cessare il rapporto concessorio. Non sembra, a nostro avviso, rispondere a criteri di giustizia sostanziale l'articolo 49 del codice della navigazione, laddove afferma che quando venga a cessare la concessione le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

A nostro avviso, tale materia dovrà essere oggetto di una normativa più rispondente alle reali esigenze del concessionario, in relazione ai capitali impiegati ed alla consistenza del bene realizzato. Comunque, al di là di queste lacune, il Gruppo del PSI esprime il voto favorevole alla conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1284, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 643, 644 e 757.

Onorevoli colleghi, è stato proposto di passare subito all'esame del disegno di legge n. 1388, di conversione del decreto-legge n. 224 del 1993.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993» (1388) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993».

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* FRANZA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, il decreto-legge n. 224 del 1993 reca l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per l'anno 1993.

Il fermo temporaneo è stato variamente regolato a partire dal 1986, anno in cui fu emanato il regolamento comunitario n. 4028/86 a salvaguardia delle risorse ittiche pescabili. La regolamentazione si è differenziata negli anni successivi ed è intervenuta l'urgenza di assicurare una normativa per il 1993: l'urgenza, signor Presidente, questa volta è reale perchè la normativa doveva entrare in vigore fin dal 25 luglio, mentre siamo già in agosto. Il provvedimento si rende quindi necessario affinché l'attuazione delle misure per il 1993 divengano al più presto effettive a tutela degli *stock* ittici disponibili per quest'anno.

Peraltro, la regolamentazione del fermo temporaneo delle unità da pesca è differenziata per l'Adriatico ed il Tirreno, sia nell'arco temporale che dal punto di vista delle modalità; le differenze sono da ricondursi alle diverse caratteristiche biologiche dei mari ed alla consistenza delle flotte che operano rispettivamente nell'Adriatico e nel Tirreno.

Sono questi, succintamente esposti, i motivi per i quali invito l'Assemblea a pronunciarsi a favore della conversione del decreto-legge n. 224.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il relatore è testè intervenuto, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente dell'8ª Commissione permanente, che ha brevemente introdotto

l'esame di questo provvedimento. Ricordo soltanto che la *ratio* di quest'ultimo risiede nella necessità di salvaguardare le risorse ittiche del nostro paese.

La necessità e l'urgenza di tale provvedimento scaturiscono dalla necessità di assicurare l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per l'anno 1993. Pertanto invito i colleghi senatori ad approvare il disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione permanente.

STAGLIENO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, dichiara il proprio parere favorevole, nel presupposto che la copertura con un fondo di conto capitale quale il fondo rotativo per le politiche comunitarie sia un atto dovuto per il fatto che la finalità del decreto-legge si riconduce a prescrizioni comunitarie».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, per l'anno 1993, ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal regolamento CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle unità esercitanti il traino con l'attrezzo «sciabica».

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i parametri indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Nell'anno 1993 il fermo è effettuato, dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993, in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico. Nello stesso anno 1993, nelle acque antistanti i Compartimenti marittimi del Tirreno e dello Jonio, il fermo ha carattere facoltativo per compartimento marittimo ed è disposto dall'Autorità marittima competente, con propria ordinanza, su proposta della rispettiva commissione consultiva locale della pesca marittima, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993, motivata sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare.

Articolo 3.

1. È corrisposta all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 per ciascun pescatore componente l'equipaggio delle navi. Fa carico all'impresa medesima la corresponsione a ciascun pescatore del minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 78.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 3)

TABELLA DEI PREMI DI FERMO TEMPORANEO

CLASSI DI STAZZA LORDA	Premio giornaliero per le navi aventi meno di 10 anni	Premio giornaliero per le navi aventi più di 10 anni
Navi inferiori a 12 metri tra le perpendicolari:		
Meno di 70 t.s.l.	135.000	110.000
Navi di lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a 12 metri:		
(Regolamenti CEE n. 4028/86 e 3944/90)		
Meno di 70 t.s.l.	417.400	313.050
da 70 a meno 100 t.s.l.	626.100	521.750
da 100 a meno 200 t.s.l.	1.252.200	834.800
da 200 a meno 300 t.s.l.	1.982.650	1.460.900
da 300 a meno 500 t.s.l.	2.504.400	2.087.000
da 500 a meno 1.000 t.s.l.	3.130.500	2.608.750
da 1.000 a meno 1.500 t.s.l.	4.174.000	3.547.900
da 1.500 a meno 2.000 t.s.l.	5.008.800	4.382.700
da 2.000 a meno 2.500 t.s.l.	5.634.900	4.800.100
da 2.500 a meno 3.000 t.s.l.	6.469.700	5.426.200
da 3.000 e più t.s.l.	7.304.500	6.261.000

Poichè non sono stati presentati emendamenti e nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 5 agosto 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in due sedute pubbliche domani, giovedì 5 agosto 1993, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320) (*Relazione orale*).

II. Interpellanza n. 329 sul recepimento di direttive comunitarie relative alla sicurezza del lavoro (*testo allegato*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 208, recante provvedimenti urgenti in materia radiolevisiva (1457) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. CAPPUZZO ed altri. - Riordinamento della struttura della Difesa (326).

- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949).

La seduta è tolta (*ore 19,10*).

Allegato alla seduta n. 209**Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 17 luglio 1993, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 16 luglio 1993, l'archiviazione degli atti relativi ad un procedimento nei confronti di Attilio Ruffini, nella sua qualità di ministro della difesa *pro tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1654. - Deputati SORIERO ed altri. - «Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione e all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale» (1461) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1684-ter - «Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

STRUFFI, ACQUAVIVA, PUTIGNANO, MANIERI, RUSSO Giuseppe, SCHEDA, PIZZO, BALDINI e PISCHEDDA. - «Costituzione del comitato ed iniziative per l'ottavo centenario della nascita di Federico II» (1462);

RANIERI, PELELLA, GRAZIANI Augusto Guido, LUONGO e PAGANO. - «Autorizzazione al comune di Napoli ad istituire il fondo unico sulla casa. Norme per far fronte al disagio abitativo nell'area napoletana e campana» (1463);

DIONISI, GRASSANI, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, BRESCIA, ZAPPASODI e ZITO. - «Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1992, n. 438» (1464);

VISIBELLI. - «Nuove norme per la difesa del mare in caso di inquinamento da idrocarburi» (1466);

D'AMELIO e CARLOTTO. - «Modifiche delle norme relative alla cessazione della lavorazione e dell'impiego dell'amianto» (1467).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori Bettoni Brandani, Luongo, Scivoletto, Vozzi, D'Amelio e Pierri hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1441.

Il senatore Fagni ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1435.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati BERSELLI; BORGOGGIO; SBARBATI CARLETTI; BERTOLI ed altri; MASTRANTUONO; PALADINI e TURCI; PALADINI e TURCI; SANNA; BOLOGNESI ed altri; MANFREDI; CASTAGNOLA ed altri; BOLOGNESI ed altri. - «Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BRESCIA ed altri. - «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco» (1418), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 agosto 1993, ha trasmesso la relazione conclusiva sull'attività svolta dal comitato di studio, costituito il 29 maggio 1993 presso la stessa Presidenza del Consiglio, per l'elaborazione di un rapporto a carattere preliminare sulla definizione dei nuovi collegi elettorali uninominali

per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Detta relazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 19 luglio 1993, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 31 dicembre 1992.

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine del dottor Emilio Maffei, del dottor Michele Manzari, del dottor Pietro Colletti, della dottoressa Loredana Cici, del dottor Fulvio Tamburini, dell'ingegner Carlo Vaccari, del dottor Francesco Nigro, del dottor Carmelo Antonio Maniaci, del dottor Giuseppe Lucani, del dottor Giuseppe Fasano, del signor Gastone Alecci, del signor Franco Rosati, del signor Vittorio Rossi, del signor Bruno Di Cola e del signor Roberto Tribuni a membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione enti locali - con lettera in data 4 agosto 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni e i criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendersi al Parlamento entro il 31 luglio 1994 (*Doc. LXIX*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 6ª.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pelella ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00133, dei senatori Daniele Galdi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pierani ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00761, dei senatori Bettoni Brandani ed altri, e 4-04005, dei senatori Gianotti ed altri.

Mozioni

COLOMBO SVEVO, MINUCCI Daria, CAPPIELLO, MARINUCCI MARIANI, INNOCENTI, COVIELLO, POLENTA, DE MATTEO, CARRARA, NAPOLI, PICCOLI, DOPPIO. – Il Senato,

considerato che l'articolo 4 del decreto delegato n. 503 del 30 dicembre 1992 collega l'integrazione al minimo delle pensioni con 780 contributi al reddito di coppia, interpretando in modo restrittivo l'articolo 3 della legge di delega;

visto che il 90 per cento dei beneficiari delle pensioni integrate al minimo sono donne;

rilevato:

che, passando dall'attuale riferimento del reddito individuale fissato nel limite di due minimi al reddito di coppia individuato in tre minimi, molte pensionate vengono private della pensione integrata al minimo;

che la pensione, in quanto corrispondente ad una posizione contributiva, è un diritto individuale e che ogni persona ha il diritto ad avere un proprio reddito;

considerato:

che nella attribuzione della quota di integrazione al minimo, in quanto espressione di una più estesa area di solidarietà, può essere fatto riferimento anche ad elementi del complessivo reddito familiare solo a condizione che vengano prescelti più adeguati livelli di confronto e perchè ciò avvenga nel quadro di una organica politica della famiglia soprattutto in tema di trattamenti familiari, di servizi sociali, di fisco;

che questa normativa mette in discussione un diritto acquisito dal momento che l'accensione del rapporto con la previdenza pubblica ed il suo svolgimento sono avvenuti per la lavoratrice sulla base di presupposti molto diversi;

rilevato che con l'applicazione di questa normativa molte donne si vedono riconosciuta una pensione irrisoria data da una contribuzione da lavoro molto pregressa o proseguita su base volontaria;

tenuto conto che attualmente le pensioni integrate al minimo non superano le 600.000 lire al mese, molto al di sotto della soglia del limite di povertà individuato dalle indagini sulla condizione sociale del nostro paese;

considerato inoltre che il risparmio dello Stato con l'applicazione di questa norma risulterebbe essere minimo,

impegna il Governo ad affrontare nella prossima legge finanziaria la questione dell'integrazione al minimo, riportandola al riferimento con il reddito individuale come era prima dell'emanazione del decreto delegato n. 503 del 1992 ed inquadrando le iniziative di raccordo con il reddito familiare in una organica politica della famiglia e del reddito minimo garantito.

(1-00134)

BRUTTI, CHIARANTE, TEDESCO TATÒ, SMURAGLIA, FABJ RAMOUS, MASIELLO, PEDRAZZI CIPOLLA, RANIERI. – Il Senato,

tenuto conto delle condizioni di grave inefficienza nelle quali versa l'amministrazione della giustizia;

considerato che l'andamento dei processi ai quali l'opinione pubblica riserva maggiore attenzione conferma la scarsità di risorse, le gravi difficoltà organizzative, le carenze di personale e di strutture che da anni determinano uno stato di crisi permanente;

rilevata la particolare situazione di affollamento e di tensione nelle carceri (i detenuti sono, secondo gli ultimi dati di quest'anno, 50.397);

tenuto conto del fatto che l'amministrazione della giustizia ha oggi più che mai bisogno di funzionare in condizioni di normalità con risorse, personale e mezzi adeguati e che il compito essenziale e prioritario del Governo è quello di assicurare tali condizioni;

riconosciuta in particolare la necessità che vadano avanti le delicate ed importanti indagini intraprese da molti uffici giudiziari nell'ultimo anno e che si svolgano i processi sia in relazione ai gravi delitti di mafia ed alle complicità con le organizzazioni criminali, sia in relazione ai fatti di corruzione che hanno inquinato profondamente il sistema politico italiano;

riaffermato il dovere della magistratura di operare con il massimo di rigore, di indipendenza e di correttezza professionale, nel rispetto delle regole poste a tutela della collettività e a garanzia dei diritti dei singoli;

rilevato che le norme vigenti in tema di custodia cautelare sono perfettamente idonee a garantire i diritti dei singoli e che la loro corretta applicazione non solo contribuisce alla credibilità dell'amministrazione della giustizia, ma soprattutto corrisponde ad una insopprimibile esigenza di civiltà,

impegna il Governo:

ad assicurare un sensibile, deciso aumento delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia, promuovendo una vera e propria svolta rispetto al passato, già in occasione della prossima legge finanziaria;

a realizzare le essenziali innovazioni normative, idonee a garantire oggi una maggiore efficienza dei meccanismi giudiziari, sulle quali è già assai ampio il consenso nel Parlamento (a cominciare dalle nuove norme sulla competenza dei tribunali distrettuali per i reati di mafia);

ad introdurre norme che favoriscano lo snellimento dei processi penali ed il ricorso ai riti alternativi;

ad assumere iniziative - anche d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura - per rafforzare la professionalità dei magistrati, per garantire la loro operosità e il pieno impegno di tutti gli uffici giudiziari;

a fornire al Parlamento dati analitici ed aggiornati circa l'applicazione dell'istituto della custodia cautelare, circa il numero di coloro che sono sottoposti a tale misura ed i reati per i quali essa è stata disposta nell'ultimo anno;

a sottoporre in tempi brevi al Parlamento un programma di politica penitenziaria, con l'adozione di provvedimenti urgenti, per alleggerire le attuali condizioni di sovraffollamento e di disagio delle carceri italiane.

(1-00135)

ZUFFA, CHIARANTE, DIONISI, ROCCHI, MOLINARI, MAISANO GRASSI, RANIERI, BETTONI BRANDANI, PEZZONI, BRESCIA, SALVATO, MASIELLO, TEDESCO TATÒ, MARINUCCI MARIANI, ALBERICI, COVATTA, MARTELLI, CANNARIATO, PEDRAZZI CIPOLLA. – Il Senato,

premesse:

che l'esito positivo della consultazione referendaria dello scorso 18 aprile ha modificato il testo unico della legislazione sugli stupefacenti in punti qualificanti della sua ispirazione, abolendo le sanzioni penali per i consumatori di sostanze stupefacenti e la competenza del Ministero della sanità in ordine alla somministrazione di sostanze sostitutive;

che con le norme abrogate è stata sostanzialmente cancellata l'«illusione repressiva» che ispirò la legge n. 162 del 1990, e dunque si impone un ripensamento delle strategie anti-droga che sposti l'iniziativa legislativa e l'investimento di risorse pubbliche dall'intervento penale, e comunque sanzionatorio, alle politiche sociali;

che nella Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze tenutasi nel mese di giugno hanno trovato largo accordo tra gli operatori sociali e sanitari, nonché tra i rappresentanti della magistratura, le proposte di «apertura» a strategie di «riduzione del danno» avanzate dallo stesso Ministro per gli affari sociali, dottoressa Fernanda Conti;

che già il 4 agosto 1992 la Camera, approvando l'ordine del giorno dell'onorevole Taradash ed altri 9/1377/004, impegnò il Governo «a proporre in ambito internazionale, a cominciare dalla Comunità europea, una discussione aperta sulla efficacia e gli effetti delle strategie repressive fin qui seguite e sulle possibili ipotesi alternative»,

impegna il Governo:

1) a definire un provvedimento, motivato da necessità ed urgenza, volto a sanare la condizione dei consumatori di sostanze stupefacenti condannati in base alla previsione incriminatrice di detenzione di quantità superiori alla dose media giornaliera, abolita dal voto popolare;

2) a proporre norme adeguate alla regolamentazione del diritto-dovere dei medici alla somministrazione di sostanze sostitutive ai tossicodipendenti;

3) a definire in maniera articolata un progetto-obiettivo per la strategia di «riduzione del danno», attraverso incentivi e sostegni adeguati alle strutture sanitarie di base, dando priorità nella distribuzione delle risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ai progetti degli enti locali e del volontariato che a tale strategia si ispirano, nonché adottando programmi controllati di somministrazione sperimentale di sostanze stupefacenti;

4) a predisporre sistemi di controllo sugli esiti dei progetti finanziati attraverso il Fondo nazionale, che devono essere in conformità coi piani regionali;

5) ad adoperarsi nelle sedi internazionali per una revisione della politica di contrasto al traffico illegale di sostanze stupefacenti che tenda a limitare progressivamente l'area delle sostanze illegali ad iniziare dalle cosiddette «droghe leggere», avviandone una contestuale regolamentazione della produzione e della diffusione.

(1-00136)

SALVATO, CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA, DIONISI, LOPEZ, VINCI, BOFFARDI, CONDARCURI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI. - Il Senato,

premessi:

che la situazione carceraria diventa sempre più grave;

che attualmente dei 51.000 detenuti presenti negli istituti carcerari (la cui capienza massima è di 25.000) il 60 per cento è composto da persone in attesa di giudizio;

che drammatiche sono le cifre relative ai suicidi;

che altissima è la percentuale di detenuti tossicodipendenti;

che il nuovo codice di procedura penale ha ancorato a criteri rigidi e a motivazioni precise il ricorso alla detenzione preventiva;

che questi criteri, e in particolare quelli relativi alla commissione di futuri reati, sono stati ritenuti già estensivi e certamente poco garantisti;

considerato che la custodia cautelare non può essere usata come mezzo per l'acquisizione di elementi probatori;

considerata inoltre la necessità di superare una cultura emergenzialista e giustizialista che attraverso meccanismi e comportamenti inquisitori si pone in palese contrasto con uno Stato di diritto, condizione e contenuto di garanzie democratiche uguali per tutti i cittadini,

impegna il Governo a riferire urgentemente sui provvedimenti che si intende adottare per affrontare nella sua complessità il problema del carcere e dell'applicazione delle norme relative alla custodia cautelare.

(1-00137)

VISIBELLI, LAURIA, PISCHEDDA, LIBERATORI, GIUNTA, SARTORI, DI BENEDETTO, GIOVANNIELLO, FABRIS, NERLI, FRANZA. - Il Senato,

constatato lo sperpero in discutibili spese correnti di tutte le ingentissime somme (oltre 700 miliardi) stanziati con la legge n. 979 del 1982 (Disposizioni per la difesa del mare) dal Parlamento a copertura di spese previste in conto capitale;

evidenziate le procedure opinabili con le quali il Ministero della marina mercantile - Ispettorato centrale difesa mare (ICDM) ha dato corso alle dette spese;

preoccupato per le drammatiche conseguenze economiche ed ambientali che la mancata attuazione del disposto normativo previsto dalla legge n. 979 del 1982 può causare ai mari ed alla stessa economia italiana;

rilevata la risposta assolutamente insufficiente data dal rappresentante del Governo presso l'8ª Commissione oggi, 4 agosto 1993, all'interrogazione 3-00724 presentata in materia dai senatori della stragrande maggioranza dei gruppi politici;

ribadito, inoltre, che il Corpo delle capitanerie di porto è la struttura più adatta a svolgere i compiti previsti dalla legge n. 979 del 1982,

impegna il Governo a sciogliere il detto ICDM ed a passarne, con effetto immediato, le competenze relative al Corpo delle capitanerie di porto.

(1-00138)

Interpellanze

DANIELE GALDI, ROGNONI, MIGONE. - *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso:

che il problema della immigrazione extracomunitaria nel nostro paese è una grande questione sociale, che tutti sono chiamati ad affrontare con scelte di grande impegno politico, culturale ed umano accettabili dal punto di vista di tutte le parti coinvolte;

che si è di fronte a problemi che nella nuova situazione internazionale richiedono una politica dell'immigrazione che apra agli immigrati opzioni legali innovative per arginare il fenomeno della clandestinità;

che il fenomeno della clandestinità non è solo il prodotto di un difetto di legislazione, quanto anche il risultato di una nuova situazione nel mercato del lavoro, che caratterizza i paesi europei ed in generale la maggior parte dei paesi industrializzati, che ha visto la crescita significativa di una domanda di lavoro con precise connotazioni di precarietà e irregolarità;

che molti clandestini giungono nel nostro paese dalla Tunisia con collegamenti navali per Genova e Trapani,

si chiede di sapere se risulti vero:

che esiste un'indagine riguardo al rilascio dei visti secondo criteri e procedure non conformi alla normativa vigente da parte dell'ambasciata italiana a Tunisi;

che i visti vengono rilasciati senza procedimenti di registrazione e di preventiva comunicazione ai Ministeri competenti, in alcuni casi addirittura dietro pagamento di tangenti;

che esiste un traffico illegale di persone tramite la malavita organizzata tunisina che oltre a consentire l'ingresso illegale nel nostro paese favorisce il successivo coinvolgimento in attività contrarie alle leggi dello Stato italiano.

(2-00337)

SERENA, PAIRE, MICOLINI, ROBOL, MANFROI, ROSCIA, LORENZI, PAINI, ROVEDA, DANIELI, CAPPELLI, PREIONI, TABLADINI, MANARA, SCAGLIONE, BOSO, RUBNER, RIZ, DUJANY, SPERONI, DIONISI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 18 giugno 1993 recante «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 della *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, attribuisce vincoli e oneri alle

aziende importatrici ed alle aziende utilizzatrici di legno che forniscono un saldo attivo annuale di oltre 5.000 miliardi alla bilancia commerciale italiana e contribuiscono all'occupazione nazionale con oltre 500.000 posti di lavoro;

che il dettato normativo ministeriale contrasta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

che i ritardi nel recepimento delle decisioni CEE nn. 93/357, 93/358, 93/359, 93/360 stanno provocando gravi danni alle aziende del settore con conseguenti gravi ripercussioni sull'occupazione,

gli interpellanti chiedono di sapere:

che cosa il Governo intenda fare per scongiurare la chiusura di decine di aziende che provocherebbe il licenziamento di un ingente numero di lavoratori;

se non ritenga opportuno stabilire una proroga alla entrata in vigore delle norme contenute nel decreto ministeriale del 18 giugno 1993 citato in premessa.

(2-00338)

BOSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che, secondo quanto riportato dalla stampa («Il Giorno» del 26 luglio 1993), in uno dei verbali di interrogatorio del collaboratore di giustizia Pasquale Galasso fra le dichiarazioni rese ai magistrati della procura distrettuale di Napoli sono contenute clamorose rivelazioni relative ai rapporti fra cooperative «rosse» e camorra napoletana;

che in particolare viene rilevato dal Galasso il contenuto di una trattativa svoltasi in una masseria fra Carmine Alfieri ed altri boss napoletani con un rappresentante del Consorzio delle cooperative di Bologna per l'appalto della strada superstrada che da Napoli-Pomigliano doveva portare verso Nocera-Cava dei Tirreni: si tratta del mega-appalto da 300 miliardi per la realizzazione della strada statale n. 268 della Campania, di cui effettivamente il Consorzio cooperative costruzioni (CCC) ottenne poi l'appalto;

che da notizie di stampa («Il Giornale» del 27 luglio 1993) emerge inoltre che già il 30 novembre 1992 la delicata questione dei rapporti fra le cooperative «rosse» e la camorra era stata evidenziata da una diligente segnalazione del funzionario del Governo delegato a vigilare sull'appalto, rivolta sia all'Alto Commissariato antimafia sia alla procura della Repubblica di Napoli, concernente le richieste da parte del CCC di cedere in subappalto determinati lavori alle imprese ICOA di Nola e Movi-Sud di Casamarciano, i cui soci erano (e sono) parenti del boss camorrista Carmine Alfieri;

che sullo stesso quotidiano in data 27 luglio 1993 è comparso il nome del misterioso inviato «bolognese» della centrale cooperativistica alla riunione con i boss camorristi, che risponderebbe al nome di Giuliano Cava, il quale, secondo notizie di stampa, non avrebbe ricevuto a tutt'oggi alcun avviso di reato; di più, risulterebbe che gli inquirenti napoletani avrebbero deciso di posporre gli approfondimenti su questi illeciti alle indagini sui parlamentari e sugli omicidi,

l'interpellante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che vi sia un'inchiesta a tappeto sui rapporti fra camorra e cooperative, posto

che le stesse rivelazioni di Pasquale Galasso aprono, a giudizio dell'interpellante, un'inquietante prospettiva di ben più vasti e ramificati rapporti nell'ambito della spartizione degli appalti plurimiliardari del dopo-terremoto in Campania.

(2-00339)

Interrogazioni

PELELLA, RANIERI, GRAZIANI Augusto Guido, LUONGO. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che a Napoli ed in numerosi centri di tale provincia l'emergenza abitativa sarà destinata nelle prossime settimane ad assumere maggiore ampiezza;

che tale situazione è generata dal sommarsi di due elementi: l'esistenza in numerosi comuni della provincia di Napoli di campi-container di cui è stato disposto, da parte della procura circondariale, lo smantellamento entro il 4 ottobre 1993; l'avvio della esecuzione, a partire dal prossimo settembre, di migliaia di sfratti (stime attendibili parlano di circa 35.000 sfratti da eseguire di cui 20.000 nella sola città di Napoli);

che per ciò che attiene ai campi-container i problemi posti dal loro smantellamento appaiono particolarmente rilevanti in alcuni centri della provincia; basti pensare che nelle sole città di Ercolano e Torre del Greco esistono ben sei campi-container occupati da circa 2.000 persone;

che allo stato tali campi sono solo in minima parte abitati da terremotati essendo, nei fatti, divenuti, attraverso autorizzazione o in modo abusivo, sistemazione abitativa di numerose categorie di senza tetto, in primo luogo sfrattati;

che l'emergenza rappresentata dagli sfratti potrà assumere i tratti di un vero e proprio dramma sociale soprattutto in alcune città della provincia di Napoli;

che nella sola città di Portici dovrebbero essere eseguite, a partire dal 15 settembre, oltre 1.000 sentenze di sfratto;

che in ordine ai due aspetti dell'emergenza abitativa - eliminazione dei campi-container ed esecuzione degli sfratti - per oggettive difficoltà e per soggettivi ritardi i comuni interessati non appaiono essere in grado di adottare soluzioni adeguate a fronteggiare, relativamente agli obblighi istituzionali loro spettanti in materia, tale situazione;

che appare allo stato poco verosimile la possibilità per i comuni, sul cui territorio sorgono campi-container, di offrire alloggi alternativi agli occupanti gli stessi;

che gran parte dei cittadini nei cui confronti, a partire dal prossimo mese di settembre, saranno eseguite le sentenze di sfratto diventerà, nei fatti, senza tetto anche in conseguenza della esigua e non certo conveniente, dal punto di vista economico, offerta del mercato abitativo;

che tale situazione va a collocarsi in un difficile contesto economico, sociale ed occupazionale quale è quello che caratterizza Napoli ed il suo *hinterland*;

che seri problemi di ordine pubblico potrebbero derivare da tale situazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di fronteggiare l'imponente emergenza abitativa che si prospetta nell'area in questione;

quali provvedimenti saranno adottati dai comuni interessati in conseguenza dello smantellamento dei campi-container al fine di assicurare alla gran parte dei cittadini occupanti gli stessi una soluzione abitativa alternativa;

se il Ministro non ritenga urgente l'adozione di un provvedimento di sospensione degli sfratti tenuto conto della oggettiva impossibilità di gran parte dei comuni interessati a fronteggiare la drammatica situazione che l'esecuzione di un così gran numero di sfratti programmato creerebbe e che si sommerebbe, in alcune città della provincia di Napoli, al già difficile problema dello sgombero e dell'eliminazione dei campi-container.

(3-00763)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPERONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che alla signora Antonietta Tiraboschi, nata ad Oltre il Colle (Bergamo) il 14 marzo 1936, ivi residente in frazione Zorzone, via Santissima Trinità 1, con decorrenza luglio 1993 è stata revocata da parte della prefettura di Bergamo la pensione a suo tempo erogata per invalidità civile totale;

che, parimenti, è stato revocato l'assegno di accompagnamento, si chiede di sapere se tali revoche siano state adottate conformemente alla vigente normativa.

(4-04029)

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la collina di Sant'Ilario in Genova-Nervi costituisce una zona di particolare pregio ambientale e come tale è soggetta al vincolo previsto dalla legge n. 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali;

considerato che l'aspetto della zona deriva in buona parte dall'opera dell'uomo, dai terrazzamenti coltivati a ulivi e orti, dalle opere di contenimento in pietra «a secco», dalle abitazioni tipologicamente in armonia con l'ambiente circostante, eccetera, e che tale presenza umana, pena il degrado complessivo della collina stessa, richiede una intelligente opera tesa a mantenere la vivibilità a un livello compatibile con le esigenze dei tempi;

ricordato:

che proprio in funzione di ciò il comune di Genova ha elaborato un progetto di occasionali e parziali modesti allargamenti di sentieri

pedonali al fine di consentire il solo transito di mezzi tra i quali si sottolinea la particolare esigenza per quelli di soccorso (medici, ambulanze, vigili del fuoco);

che al fine di scongiurare l'abuso nell'utilizzo di tali percorsi oltre al loro carattere privo di sbocco si possono individuare norme particolarmente limitative ed esclusive per i soli residenti;

che tra gli abitanti vi sono venticinque portatori di *handicap* praticamente obbligati a restare a casa per le insormontabili «barriere» esistenti,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il comune di Genova non dia seguito all'*iter* relativo al progetto approvato a suo tempo, a firma dell'architetto Lagomarsino, ma, al contrario, introduca «varianti» perlomeno sospette e tali da compromettere la validità del progetto originario;

per quali ragioni si permetta che un problema ormai aperto da tanti anni non solleciti il comune, la regione e la sovrintendenza a un coordinamento più rapido per individuare le possibili soluzioni;

quali mezzi si intenda mettere a disposizione dell'ente locale per realizzare le opere che, in accordo con le normative vigenti, consentano ai cittadini una migliore vivibilità.

Dato che nella stessa collina, soprattutto nella parte bassa, sono stati nel tempo eseguiti lavori di manutenzione in modo poco rispettoso delle esigenze di tutela (come l'asfaltatura da parte del comune di tratti mattonati pedonali, impianti di illuminazione inadeguati, eccetera) se non addirittura nuove opere edilizie in cemento (box, sostituzione di muri a secco, eccetera), si chiede inoltre di sapere perchè non si colga l'opportunità di una verifica sia delle normative applicate nel vincolo, evidentemente poco elastiche rispetto alle esigenze abitative dei residenti, sia del rispetto da parte di tutti delle normative stesse.

(4-04030)

SPERONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel notificare contestazioni per violazioni di norme del codice della strada la polizia stradale usa informare, correttamente, circa la possibilità di proporre ricorso;

che, tuttavia, non viene indicato che, a seguito della presentazione del ricorso, non risulta più possibile il pagamento in misura ridotta,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno comunicare agli interessati anche tale informazione.

(4-04031)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che la SIP, riguardo alle assunzioni, assume un atteggiamento fortemente clientelare selezionando per raccomandazioni, soprattutto sindacali e politiche, il personale utilizzato, l'interrogante chiede di conoscere con quale criterio operi la SIP per la trasformazione del contratto lavorativo da *part time* a tempo pieno.

(4-04032)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con nota del 10 aprile 1992 il dirigente reggente dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo sollecitava il collegio dei geometri ad attivare una forma di collaborazione con l'ufficio attraverso l'utilizzazione di praticanti geometri nell'ambito catastale;

che con lettera circolare del 10 marzo 1993 il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali regolava eventuali attività di praticanti geometri nell'ambito dell'ufficio tecnico erariale;

che il collegio dei geometri di Bergamo con nota del 3 giugno 1993 disponeva la collaborazione di 9 praticanti e dei rispettivi professionisti responsabili degli stessi praticanti, pronti ad attivarsi presso l'ufficio tecnico erariale a partire dal 7 giugno 1993 per la durata di 6 mesi, senza oneri a carico dell'amministrazione;

che il prefetto di Bergamo con nota del 18 giugno 1993 sollecitava il dirigente dell'ufficio tecnico erariale ad assumere le determinazioni ritenute necessarie affinché la proposta di collaborazione, a titolo volontario e gratuito, venisse opportunamente valutata con sollecitudine al fine di sopperire alla grave carenza di personale dell'ufficio ed ai conseguenti disservizi nei confronti dell'utenza;

che la stampa locale ha fatto emergere che le predette iniziative di volontariato sollecitate dall'ufficio tecnico erariale sono adesso rinviate a dopo la definizione delle trattative tra le organizzazioni sindacali e la dirigenza dell'ufficio, che si evidenzia non risolvibile in tempi brevi;

che il quotidiano «Il Sole-24 Ore» ha evidenziato che il catasto di Bergamo è tra i più disastrati d'Italia;

che tale situazione paralizza lo svolgimento di un servizio pubblico indispensabile per l'attività fiscale, immobiliare e finanziaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che sia presa a livello locale, regionale e nazionale una determinazione chiara, precisa ed immediata che favorisca la funzionalità dell'ufficio tecnico erariale di Bergamo;

che siano ricercati gli interessi, le cause e le responsabilità che determinano il perdurare del disservizio.

(4-04033)

TADDEI, BRESCIA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che in data 15 giugno 1992 è stato inoltrato ricorso al Ministero del tesoro avverso la decisione della commissione della USL n. 12 di Macerata che, in data 7 febbraio 1992, aveva riconosciuto invalida al 100 per cento la signora Anna Carota, vedova Marangoni, negando la necessità dell'accompagnamento;

che ai sensi della legge n. 295 del 1990 sono previsti 180 giorni di tempo per rispondere all'istanza di ricorso;

che ad oltre 13 mesi di distanza dall'inoltro del ricorso suddetto l'interessata non ha ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici competenti;

che la legge n. 241 del 1991 stabilisce il diritto del cittadino ad avere puntuale informazione sull'*iter* delle pratiche che lo riguardano, gli interroganti chiedono di sapere:

l'esito del ricorso presentato in data 15 giugno 1992 dalla signora Anna Carota Marangoni e per quali motivi non si sia provveduto a rispondere, da parte del Ministero, nei 180 giorni previsti dalla legge n. 295 del 1990;

quale sia l'*iter* amministrativo dei ricorsi avverso le decisioni della commissione USL in merito alle indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980.

(4-04034)

CARLOTTO. – *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.* – Premesso:

che sono molte le benemerite associazioni di volontariato che operano nelle zone rurali, montane e periferiche ed effettuano un indispensabile ed apprezzato servizio di trasporto degli incidentati e degli ammalati ai più vicini ospedali;

che i centri di soccorso gestiti senza oneri da personale volontario sono dislocati sul territorio e quindi consentono interventi in tempi brevissimi;

che le autoambulanze sono state donate da privati e da vari enti, specie bancari, che concorrono costantemente alle spese di manutenzione e gestione per cui gli oneri dei servizi non gravano sugli enti sanitari preposti e quindi non gravano sulla intera collettività;

che una eventuale soppressione del servizio delle autoambulanze priverebbe le popolazioni residenti nelle aree a scarsa densità abitativa di un indispensabile servizio che concorre a salvare molte vite umane e vanificherebbe lo sforzo di quanti oggi si dedicano generosamente a favore di coloro che hanno bisogno di aiuto e di assistenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare in relazione al nuovo codice della strada affinché possano essere semplificate le norme per ottenere la speciale autorizzazione di guida KE ed in particolare affinché:

1) il KE sia riservato esclusivamente per la guida di mezzi adibiti ai servizi di emergenza (autoambulanze);

2) il rinnovo del KE sia collegato alla durata del tipo di patente in possesso del volontario;

3) il rinnovo del KE sia automatico su semplice dichiarazione rilasciata dall'associazione di appartenenza;

4) i volontari siano equiparati agli operatori della Croce rossa e sottoposti alla stessa normativa relativa al rilascio del patentino KE.

(4-04035)

VISIBELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che lo scrivente con le interrogazioni 4-02574 e 4-03533, presentate nella precedente legislatura, rappresentava la situazione di Palazzo Valenzano (costruito nel 1762) a Trani (Bari), il quale, già sede della Sacra regia udienza, viene da tempo immemore utilizzato come deposito di documenti, essendo adibito a sede dell'Archivio notarile e a sezione dell'Archivio di Stato;

che in tali interrogazioni lo scrivente evidenziava il problema della «statica» del Palazzo che, data l'enorme massa di documenti accatastati in vecchi solai pericolanti, potrebbe anche crollare e suggeriva di reperire una nuova sede, anche al fine di dare a questo storico palazzo una più consona utilizzazione;

che in data 5 dicembre 1989 l'allora Ministro per i beni culturali e ambientali inviò una risposta (protocollo n. 5262) all'interrogazione 4-03533 in cui, specificatamente, sosteneva:

«Le proprietà immobiliari di tale amministrazione devono essere destinate, per espresso disposto di legge, ai compiti istituzionali e quindi alla conservazione del patrimonio documentario notarile. Non può pertanto essere adibita ad altri usi, nè tantomeno a sede di pretura circondariale non solo per i suesposti motivi, ma anche perchè tale destinazione non appare più confacente di quella attuale e, soprattutto, non gioverebbe alla statica dell'antico edificio. ...Diversa appare la situazione per l'ala occupata dall'archivio notarile distrettuale che presenta dissesti statici in alcuni locali e, tra l'altro, necessita di copertura dei lastrici solari. ...Si fa presente, inoltre, che nell'ambito degli interventi previsti dalla legge n. 449 del 1987 sono stati finanziati lavori per il riattamento di alcuni locali retrostanti e collegati al Palazzo Valenzano che consentiranno, in tempi brevi, l'acquisizione di nuovi spazi per la ricezione di ulteriore materiale documentario.

Al termine dei lavori, un'ampia sala del complesso monumentale sarà altresì riservata per incontri, convegni e manifestazioni culturali, nonchè per ospitare tutte le iniziative intraprese dagli enti locali ed istituti culturali cittadini.

In tale ambito sarà allestita una mostra documentaria permanente a testimonianza delle numerose istituzioni (giudiziarie in particolare) che hanno dato lustro alla città di Trani»,

l'interrogante, non avendo ad oggi avuto contezza di quanto sostenuto, chiede di conoscere quanto altro tempo egli stesso e la cittadinanza tranese dovranno attendere prima che ciò che è stato scritto sulla carta venga realizzato nella pratica.

(4-04036)

MEDURI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che anche Reggio Calabria, come quasi tutte le altre città italiane, grandi e piccole, è stata interessata, ben a ragione, dall'operazione «Mani pulite» e che nel corso di questa operazione molte cose sono venute a galla ed invece molte altre sono rimaste in ombra ed altre ancora devono essere chiarite, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno ed urgentissimo attivarsi affinché vengano esperite accurate ed approfondite indagini per verificare:

1) se sia vero che negli anni scorsi, vale a dire quando l'attuale presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria rivestiva, nello stesso ente, il ruolo di assessore ai lavori pubblici, siano stati eseguiti, sulla strada provinciale Ravagnese-Armo, alcune centinaia di milioni di lavori; poichè detta strada si snoda interamente nel collegio elettorale del presidente, sarebbe opportuno verificare se tutti i lavori eseguiti fossero indispensabili o se, come tutti affermano, siano state

eseguite anche opere poco utili alla collettività ma, invece, molto utili alla proprietà privata di alcuni potenti capi elettori della Democrazia cristiana, mentre altre opere, pur sollecitate più volte e più utili alla comunità, non sono state eseguite. Inoltre sarebbe opportuno un controllo reale sulle modalità con le quali sono state eseguite le perizie, assegnati i lavori, impiegate le risorse, portate a termine le opere;

2) se sia vero che nei precedenti esercizi finanziari dell'ente sia stato opportunamente acceso un mutuo di lire 850.000.000 per il completamento della strada provinciale Scilla-Melia-Nocillari-Gambarie e che, ottenuto tale finanziamento, l'ente ha in gran parte stravolto e disatteso le ragioni stesse dell'accensione del mutuo. Se le notizie di cui l'interrogante è in possesso sono vere, infatti, il progetto esecutivo dell'opera è stato affidato a tecnici esterni all'amministrazione provinciale che, pure, possiede un valido ufficio tecnico.

Inoltre, per motivi che a molti sembrano verosimili e che atterrebbero a vecchi e mai sciolti intrecci tra politica ed organizzazioni non del tutto lecite, i lavori hanno completamente saltato il tratto di strada tra Melia e Scilla, il più pericoloso e transitato, dove occorrevano gli interventi più urgenti ed erano e sono indispensabili muri e *guard-rail* ed in alcuni punti è mancato il rifacimento di interi tratti di strada, mentre muri inutili sono stati eseguiti più a monte, magari accostati a pareti rocciose. Inoltre vi sono strapiombi che restano non protetti ed altri muri, costruiti con pubblici denari, recingono proprietà private senza alcuna pubblica utilità.

Alla luce di quanto esposto l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di disporre una seria inchiesta idonea ad accertare l'esistenza o meno, nelle vicende sopra denunciate, di atti illeciti, di abusi, di favoritismi, di sprechi, di intrecci inconfessabili tra politica, burocrazia e criminalità.

(4-04037)

DI LEMBO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Preso atto che il Governo, dando opportunamente seguito ad una sua precedente decisione ed assecondando le richieste provenienti da diversi settori del Parlamento, ha provveduto a decidere la riapertura di alcune carceri mandamentali;

considerato che detti istituti di pena sono ubicati in paesi di modeste dimensioni, carenti di case di abitazione disponibili e di servizi sociali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare preferenza nella destinazione in dette strutture carcerarie al personale, che ne faccia richiesta, proveniente dai comuni ove esse sono ubicate o, quanto meno, dai comuni rientranti nell'ambito della circoscrizione del tribunale dal quale le strutture stesse dipendono, allo scopo di alleviare i disagi delle famiglie del personale penitenziario e del personale stesso ivi destinato.

(4-04038)

TABLADINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la ditta Ecoservizi spa di Brescia, con sede in via dei Santi 50/58, svolge attività di trattamento di rifiuti speciali e di rifiuti speciali tossico-nocivi conferitigli dai produttori;

che le sostanze trattate sono di natura diversa, provengono da lavorazioni industriali della zona ed in buona parte sono rifiuti provenienti da altre province e regioni;

che i trattamenti effettuati sono:

impianto chimico-fisico per il trattamento di acque inquinate;

impianto biologico con filtrazione a carboni attivi;

impianto di inertizzazione di polveri e fanghi sia liquidi che solidi provenienti da industrie varie;

impianto di pretrattamento al chimico-fisico;

impianto di ricondizionamento e stoccaggio provvisorio per rifiuti speciali e tossico-nocivi;

trattamento di bagni esausti sia acidi che alcalini;

impianto TERP (trasformazione e ricondizionamento di oli esausti e fondami);

che la presenza della ditta Ecoservizi spa, unitamente ad altre ditte operanti nel quartiere, ha creato una grave situazione di degrado ambientale nel quartiere San Paolo-Buffalora a tutti nota;

che l'attività della ditta arreca infatti disturbi acustici e olfattivi ai quali si deve aggiungere il pericolo di inquinamento di aria, suolo e falde acquifere;

che la ditta sta ulteriormente aumentando la produzione con evidente incremento dei rischi derivanti dalla sua attività;

che la ditta Ecoservizi spa è già stata oggetto di segnalazioni per infrazioni a leggi sull'ambiente e di esposto alla procura della Repubblica di Brescia;

che la ditta insiste su territorio agricolo e in prossimità di cascine abitate (Pasotti, Molinari, Fenerala);

che la cascina di proprietà dei fratelli Giacomelli dista dalla ditta 30 metri;

che le abitazioni sono gravemente danneggiate dai fumi, dai sibili, dai rumori degli impianti, dal via vai di camion che entrano ed escono anche nelle ore notturne;

che la zona è soggetta a fitta nebbia persistente con conseguenze intuibili e con ritorno al suolo dei metalli pesanti che vengono immessi in atmosfera attraverso i procedimenti di trasformazione dei rifiuti solidi tossico-nocivi;

che l'imperfetto funzionamento degli impianti ha determinato negli anni passati una completa «bruciatura» della vegetazione della campagna circostante con danno incalcolabile;

che non risulta esistere un serio e programmato piano di evacuazione per un eventuale incidente che potrebbe verificarsi per difettoso funzionamento degli impianti nè un serio studio di monitoraggio e preavviso come sancito dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e con particolare riferimento agli articoli 4, 6, 7, 10 e 11 (direttiva Seveso),

l'interrogante chiede di sapere:

quali garanzie esistano relativamente alla sicurezza e alla regolarità dei processi di trattamento e quali controlli vengano effettuati;

in base a quali norme sia stato possibile concedere l'insediamento della ditta Ecoservizi in prossimità di abitazioni e in una località a ben vedere assolutamente non idonea;

a quale tipo di rischio siano sottoposti gli abitanti delle caschine confinanti con la ditta e quali sistemi di allarme e di preavviso siano installati nella zona;

per quale ragione la procura della Repubblica non abbia risposto all'esposto presentato dal signor Giuseppe Benedetti;

se siano stati rispettati i dettami delle seguenti norme:

1) regolamento locale di igiene tipo della regione Lombardia 28 marzo 1985, agg. n. 52097 del 7 maggio 1985;

2) decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 e modifiche del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991;

3) decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988 e decreto ministeriale 12 luglio 1990;

4) decreti del Presidente della Repubblica nn. 216 e 217 del 24 maggio 1988;

5) legge n. 183 del 18 maggio 1989 integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1990;

6) decreto legislativo n. 130 del 25 gennaio 1992;

7) decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 27 marzo 1992;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per tranquillizzare gli abitanti della zona e garantire loro la massima sicurezza.

(4-04039)

STRUFFI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Convegno nazionale dei pensionati pubblici, tenutosi a Roma il 7 luglio 1993, invitava il Governo ed il Parlamento a prendere atto della dichiarazione di incostituzionalità, emessa con la sentenza n. 243 del 1993 dalla Corte costituzionale, nei riguardi delle leggi che fin dal 1° gennaio 1974 hanno disciplinato l'erogazione del trattamento di fine rapporto dei pubblici pensionati laddove non si prevedeva l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nei conteggi e ad approvare una legge che restituisse questo diritto ingiustamente leso per tanti anni a tutti i pensionati pubblici già andati in quiescenza;

che tale diritto deve essere finalmente riconosciuto nella sua più larga accezione senza limitazioni motivate da calcoli economici contingenti che snaturerebbero l'affermazione dovuta sul riconoscimento del diritto e infliggerebbero un colpo inqualificabile al senso di giustizia e di equità che deve presiedere agli atti del Governo e del Parlamento;

che una nuova legge che limitasse i diritti con l'esclusione dei pensionati più anziani riprodurrebbe una successiva ed ancora più grave violazione dell'ordine costituzionale;

che i pensionati pubblici come sempre hanno mantenuto un vivo senso di responsabilità nei riguardi dei problemi dello Stato e dell'economia;

atteso altresì che gli stessi sono disponibili affinché con l'immediato riconoscimento del loro diritto alla riliquidazione della buonuscita si trovi una soluzione confacente alle disponibilità economiche del paese;

considerato che saranno accettate soluzioni dilazionate e differenziate anche con l'acquisizione di titoli di Stato, BOT, eccetera;

visto infine l'accorato appello dell'Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri del 13 luglio 1993 che testualmente ribadiva i concetti suesposti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti misure il Governo intenda assumere per garantire i diritti di migliaia di cittadini che hanno contribuito per una intera vita lavorativa con onestà e dedizione alla crescita del nostro paese.

(4-04040)

MARINUCCI MARIANI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il bosco Campitelli ed il bosco dei Tartari, siti nel territorio di Alfedena (L'Aquila), di proprietà comunale, nella zona di protezione esterna al Parco nazionale d'Abruzzo, a ridosso del massiccio dei Monti della Meta, costituiscono un compendio di beni di particolare pregio ambientale, idrogeologico, paesaggistico;

che tale complesso di beni forestali figura per le sue particolari caratteristiche su tutte le guide naturalistiche e turistiche, costituendo un importante fattore di attrazione per un grandissimo numero di turisti e di visitatori, con sicuro beneficio per l'economia locale;

che inopinatamente il comune di Alfedena ha con deliberazioni nn. 18 e 19 del 4 marzo 1993 deciso di procedere al taglio industriale nei boschi dei Tartari e di Campitelli di circa 3.000 faggi ad alto fusto, in ragione di considerazioni economiche (un possibile provento di circa 150 milioni) assolutamente sproporzionate rispetto all'entità del danno che si verrebbe a produrre sotto il profilo naturalistico e turistico, senza alcun apprezzabile ristoro per le finanze dell'ente;

che vi è il fondato timore che il deliberato taglio industriale nei suddetti siti, quando il comune risulta essere proprietario di altre estese zone boschive di minore pregio, in realtà preluda a finalità speculative ed in particolare al progetto di realizzare un impianto di risalita già a suo tempo bloccato per la sua assoluta inopportunità sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello economico,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di scongiurare il compimento di un ennesimo scempio ambientale a danno del patrimonio forestale in una zona di particolare pregio.

(4-04041)

GUERRITORE, PINTO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Rilevato che su numerosi organi di stampa viene fatto riferimento alla ristrutturazione dell'Enel, che comporterà, nella nuova strategia dell'ente, la soppressione di numerose zone (circa 46) ed

agenzie (circa 178) in tutto il territorio nazionale, con un conseguente peggioramento del servizio elettrico, con grave e prevedibile disagio dell'utenza sociale, ma anche di quella industriale, in un momento di particolare crisi di tale settore;

considerato che la direzione generale dell'ente, il suo amministratore delegato ed il presidente del consiglio di amministrazione hanno prodotto tale proposta senza una preventiva consultazione delle forze sociali, economiche, politiche, nonchè delle stesse organizzazioni sindacali di categoria, cui il documento è stato fatto pervenire per posta;

valutato che il risparmio preventivato dall'attuazione di tale piano di riorganizzazione appare irrisorio (qualche centinaio di miliardi di lire), mentre la diffusione di tale notizia ha creato nell'opinione pubblica vivo scontento ed allarmata reazione;

preso atto che nell'agro nocerino sarnese la presenza dell'Enel, che qui ha radici storiche, verrà pesantemente ridimensionata colla soppressione dell'apparato zonale, nonchè delle agenzie di Sarno e Amalfi, in un comprensorio di oltre 300.000 abitanti e di oltre 15.000 utenze elettriche, con la presenza di numerosi insediamenti industriali, soprattutto nel settore dell'industria alimentare, di un'antica e prestigiosa attività turistica nella costiera amalfitana, di un tribunale, di numerose sedi ospedaliere (Nocera, Pagani, Scafati, Sarno, Mercato San Severino, Amalfi), degli uffici circoscrizionali dell'INPS, dell'INAIL, con la sede dell'Università di Fisciano;

considerato:

che uguali se non maggiori danni comporterebbe la programmata soppressione dei centri zonali di Vallo della Lucania e Roccadaspide e quella paventata di Sala Consilina, data la marginalità territoriale delle aree interessate, mentre già si lamentano, in particolare a Sala Consilina, ingiustificate interruzioni nella erogazione dell'energia elettrica, con evidenti danni alle attività produttive;

che l'Enel recentemente ha investito cospicui fondi per costruire nella città di Nocera Inferiore una sede zonale moderna ed efficiente, con evidente gradimento dell'utenza, e altra ne ha prevista per Sala Consilina,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga di porre in essere un intervento urgente presso l'Enel che eviti i rilevanti danni sopra descritti, che coinvolgono tutta l'utenza elettrica della provincia, attraverso una strategia di ridimensionamento che comunque va discussa e valutata con le forze sociali ed economiche e con le organizzazioni sindacali territoriali.

(4-04042)

PERUZZA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'interrogante ha appreso dalla stampa locale che in questi giorni il Ministro dell'interno avrebbe dichiarato di essere disposto a spostare le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Venezia, già programmate nella prossima scadenza del 21 novembre, nell'ipotesi che il referendum amministrativo per la separazione di Mestre e Venezia ricevesse esito favorevole dall'elettorato veneziano;

che tali affermazioni, oltre che esorbitare dal doveroso riserbo istituzionale che dovrebbe essere mantenuto riguardo ad una imminente consultazione referendaria, non possono essere accettate, in quanto avocano illegittimamente al Governo la possibilità di spostare delle elezioni già stabilite per legge, senza che sia intervenuta una revisione legislativa dei confini comunali, che è autonoma prerogativa della regione Veneto;

che la giunta regionale ha deliberato, nella seduta di venerdì 30 luglio 1993, di indire il *referendum* consultivo sulla separazione del comune di Venezia per il 2 e il 3 ottobre, facendo cadere l'inizio della campagna elettorale il 20 agosto;

che l'unica spiegazione dell'assurda data decisa appare la volontà di consentire il necessario tempo utile per poter eventualmente approvare una legge regionale che, raccogliendo l'indicazione del *referendum*, sancisca i nuovi confini comunali di Venezia, per far spostare le elezioni amministrative entro il 21 ottobre, data di inizio della campagna elettorale, dopo la quale nessun rinvio sarebbe più praticabile;

che tale decisione appare illegittima in quanto prefigura un esito elettorale del *referendum* ancora prima che questo sia compiuto, subordinando illegittimamente lo svolgimento delle elezioni amministrative già stabilite per il 21 novembre ad una consultazione referendaria la cui campagna elettorale viene assurdamente prevista durante il mese di agosto-settembre;

che nei giorni successivi al 20 agosto la città di Venezia è in piena stagione turistica, con milioni di presenze esterne, con appuntamenti quali la Regata storica, la Biennale del cinema ed il Premio Campiello, mentre i cittadini veneziani sono o in ferie o impegnati in lavori stagionali e le principali attività di pubblica amministrazione sono chiuse o ridotte; far svolgere la campagna elettorale in questo periodo significa calpestare le regole fondative del confronto democratico ed i diritti elementari di informazione dei cittadini;

che il comune di Venezia da giugno è senza governo, affidato ad una gestione prefettizia che non può garantire, nel lungo periodo, una soddisfacente risposta alle urgenti necessità che emergono dalla complessità sociale, economica ed urbanistica del territorio veneziano: per questo non possono prevalere gli interessi dilatori di quelle vecchie forze politiche che, duramente colpite nel Veneto dall'inchiesta «Mani pulite», pretendono di ritardare ogni verifica popolare per poter restaurare la loro credibilità;

che, per i motivi sopra citati, l'interrogante ritiene necessario che venga assolutamente confermato il mantenimento della data fissata al 21 novembre prossimo per il rinnovo del consiglio comunale di Venezia, perchè la città possa avere al più presto un nuovo governo che sarà garante e responsabile anche dell'eventuale transizione ad una nuova conformazione amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro non intenda intervenire, attraverso le autorità competenti, per ottenere lo spostamento della data prevista per il 2-3 ottobre per lo svolgimento del *referendum* consultivo sulla separazione

del comune di Venezia, in modo da favorire una reale partecipazione ed informazione democratica durante la campagna elettorale;

se non ritenga di dover confermare la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Venezia fissate per il 21 novembre;

se non intenda smentire le affermazioni fatte dal presidente della giunta regionale del Veneto Pupillo, in riunione dei capigruppo, che avrebbe informato su un presunto accordo tra lui ed il Ministro, che prevede la convalida governativa alla legge regionale istitutiva dell'area metropolitana, in cambio della fissazione così anticipata della data del referendum, con un contemporaneo impegno a sancire con una legge regionale i nuovi confini comunali di Venezia eventualmente indicati dall'esito referendario, prima del 21 ottobre, per permettere il rinvio delle elezioni amministrative comunali;

se non ritenga che tale presunto accordo rappresenterebbe una illegittima predeterminazione di un processo istituzionale ed una pesante interferenza sulla sovrana volontà degli elettori e implicherebbe una sorta di tutela sulla convalida del Commissario di Governo per la regione Veneto che non può essere subordinata ad alcuna volontà politica ministeriale, perchè rigidamente vincolata alla pura ed autonoma valutazione di correttezza formale, legale ed amministrativa.

(4-04043)

ROCCHI. - *Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente, con la delega per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che gli avvenimenti dell'ultimo anno hanno messo in luce il rapporto perverso tra affari e politica con conseguenti costi onerosi a carico della collettività, sia per la mancanza di efficienza dei servizi che per l'enorme sperpero di pubblico denaro;

che il sistema degli appalti a trattativa privata si è dimostrato il mezzo più usato per raggiungere scopi illegali;

che la vicenda legata alla Intermetro spa a Roma è uno dei principali filoni della cosiddetta operazione «Mani pulite»;

considerato:

che i fondi a disposizione dei comuni per le infrastrutture di trasporto pubblico sono sempre più carenti;

che è necessario utilizzare tali fondi, data la grave situazione di inquinamento atmosferico ed acustico delle grandi aree urbane (Roma in particolare), oculatamente, evitando nel modo più assoluto ulteriori sprechi di denaro;

che il consiglio comunale di Roma ha approvato, senza quantificazione dei costi, con delibera n. 589 del 12 giugno 1990 l'affidamento alla IM Intermetro spa della concessione per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere di adeguamento e potenziamento del tronco Ottaviano-Anagnina della linea A della metropolitana, nonché per il potenziamento del materiale rotabile della linea B, e che per tale delibera è anche approvato il progetto esecutivo del prolungamento linea A Ottaviano-circonvallazione Cornelia-via Battistini con relativo finanziamento di lire 1.000.795.000.000,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza che gli enti istituzionalmente preposti alla metropolitana abbiano approvato l'affidamento alla IM Intermetro spa della progettazione esecutiva delle opere di adeguamento delle linee A e B della metropolitana di Roma e del prolungamento della linea A sulla base del nuovo progetto esecutivo di cui alla delibera citata;

se non si ritenga opportuno che siano aperte indagini sull'iter di istruzione della delibera di concessione a trattativa privata all'Intermetro dell'esecuzione di tali opere;

se non sia opportuno sospendere la concessione e i finanziamenti relativi ai lavori di adeguamento delle linee A e B e rivedere il piano di spesa dei lavori di prolungamento della linea A;

se non si ritenga necessario interessare la Corte dei conti sulla congruità del piano di spese dei lavori di prolungamento della linea A della metropolitana.

(4-04044)

VOZZI, PIERRI, MURATORE, BALDINI, RUSSO Raffaele, STRUFFI, FRANZA, PISCHEDDA, COCCIU, ROMEO, LIBERATORI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.* - Premesso:

che, come è noto, il programma di metanizzazione del Mezzogiorno (ex legge n. 784 del 1980) ha rappresentato nel passato un modello di gestione efficiente della spesa pubblica da parte degli enti preposti (Casmez, Cassa depositi e prestiti, Ministeri, eccetera) mettendo a punto prassi e procedure consolidate;

che purtroppo oggi incomprensibili ritardi degli stessi enti ostacolano la continuità di tale programma, creando notevoli disagi alle comunità interessate, incidendo negativamente anche sull'occupazione in un momento in cui tutto deve essere tentato per favorirla;

che in particolare si vuole segnalare il rischio di perdita dei fondi comunitari (FERS) destinati alla metanizzazione se questi ultimi non saranno utilizzati entro il 1993;

che questi fondi hanno già la copertura della quota parte dell'impegno finanziario dello Stato (si veda la delibera CIPE del 7 aprile 1993); ciò nonostante per il bacino di Senise in Basilicata, come tanti altri bacini del Mezzogiorno, con dati negativi riguardanti la disoccupazione pari al 50 per cento, non vi sono ancora i decreti necessari per partire con la metanizzazione;

che si perdono mesi per decidere come far redigere i piani finanziari, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai comuni che si sono costituiti in bacino a seguito di una valutazione proprio di ordine economico-finanziario e con istruttorie tecniche già approvate dalla ex Casmez preposta a tali adempimenti;

ritenendo pretestuose le richieste e gravi i ritardi a tutto danno dei comuni interessati alla metanizzazione, a dispetto di quanto si potrebbe fare per implementare nuove attività produttive ed incrementare l'occupazione,

si chiede di sapere se non si ritenga almeno di evitare di perdere i contributi comunitari, altrimenti non recuperabili in un momento di

grave crisi economica del paese a fronte di disponibilità di bilancio dello Stato già deliberato.

(4-04045)

DANIELI, FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

se corrisponda al vero il fatto che siano in corso in tutta Italia perquisizioni nei confronti di simpatizzanti e/o ex appartenenti a gruppi o movimenti di destra, nel corso delle quali vengono sequestrati reperti, quali pubblicazioni o simboli, assolutamente insignificanti se non addirittura ridicoli, ai fini delle indagini sui nuovi fenomeni terroristici o eversivi;

se il Ministro dell'interno non ritenga, in un momento tanto delicato della situazione politica italiana, durante il quale vengono compiuti attentati e stragi dei quali non è ancora dato di conoscere gli esecutori e i mandanti (proprio come per quelli degli anni della strategia della tensione), pericoloso e fuorviante impegnare le forze di polizia in simili iniziative che assumono più i toni del depistaggio che quelli della volontà di ricercare i veri responsabili delle nuove minacce alle istituzioni o di possibili messaggi di tipo mafioso agli artefici del cambiamento della società civile e politica italiana.

(4-04046)

SPERONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Buona parte della strada statale n. 3 «Tiberina» è stata recentemente oggetto di lavori di ampliamento, sì che lunghi tratti sono a due corsie per ogni senso di marcia, con barriera di tipo New Jersey e senza incroci a raso.

Tuttavia, in molti punti permane il precedente limite di velocità di 80 chilometri orari, che vanifica di fatto le opere di ampliamento eseguite, imponendo un limite addirittura inferiore a quello generalmente vigente per le strade ordinarie; inoltre, l'inadeguatezza di tale limite, unita ad una particolare severità da parte degli addetti alla vigilanza, è foriera di numerose contravvenzioni che colpiscono gli utenti di tale arteria, molto spesso convinti, in buona fede, di tenere una velocità pienamente adeguata alle caratteristiche della strada.

Si chiede di sapere se si ritenga opportuna una revisione dei limiti di velocità indicati.

(4-04047)

PONTONE, FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Si chiede di sapere:

se rispondano a verità le notizie apparse sul quotidiano «L'Indipendente» del giorno 3 agosto 1993 secondo le quali familiari di esponenti di Governo e di noti personaggi di partito figurano fra gli agenti del Sisde;

qualora i fatti esposti vengano confermati, in quale modo, quando e sulla base di quali requisiti siano stati assunti tali «agenti»;

quali siano i compiti svolti ed in quali settori operino, quali gli emolumenti percepiti annualmente e se si trovino tutt'ora in servizio.

(4-04048)

CROCETTA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che agli inizi degli anni '60 l'AGIP Petroli, azienda a partecipazione statale del gruppo ENI, ha costruito a Roma, in viale dell'Umanesimo, un complesso residenziale per i propri dipendenti con finanziamenti anche pubblici (si veda la legge 2 luglio 1949, n. 408);

che l'assegnazione dell'alloggio per molti lavoratori è stata una delle condizioni essenziali, anche economiche, al fine della prestazione del proprio lavoro;

che la valutazione del prezzo di vendita appare eccessiva sia in rapporto ai prezzi di mercato, sia alla vetustà ed alle condizioni generali di mantenimento degli immobili;

che si tratterebbe di un contratto di compravendita con l'obbligo a comprare e quindi di una imposizione unilaterale;

che per quanto concerne alcuni tentativi da parte dell'ANIC di sfrattare ex dipendenti (pensionati e vedove dei dipendenti) il Ministro delle partecipazioni statali, in risposta ad alcune interrogazioni presentate dall'interrogante, aveva assicurato di garantire il diritto all'alloggio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che l'AGIP Petroli ha deciso di mettere in vendita gli alloggi senza tenere conto del fatto che gli inquilini, per i quali si dà il diritto di prelazione all'acquisto, siano o meno nelle condizioni economiche di acquistarli;

se non ritenga opportuno:

intervenire al fine di dare una indicazione per un'equa determinazione del valore degli alloggi che tenga conto anche della vetustà e più in generale delle condizioni dell'immobile;

dare assicurazione agli inquilini, qualora non fossero in grado o non volessero utilizzare il diritto di prelazione all'acquisto, che l'alloggio non venga venduto e di conseguenza affermare il diritto alla continuità del rapporto di locazione con l'AGIP Petroli;

dare indicazione all'AGIP Petroli di anticipare i fondi di liquidazione a tutti quei lavoratori che intendano acquistare l'alloggio.

(4-04049)

BORATTO. – *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che in data 30 luglio 1993, in corso di missione ispettiva disposta sul territorio del comune di Licenza (Roma) e condotta a mezzo elicottero, i carabinieri del comando di compagnia di Tivoli hanno accertato la deviazione o, comunque, la compromissione del naturale decorso del torrente Licenza, tributario del fiume Aniene;

che tale compromissione risulta dipendente, dai primi sommari accertamenti, da lavori di manomissione dell'alveo eseguiti dalla ditta Zeta Roma, titolare di una cava di breccia attraverso cui scorre il nominato corso d'acqua;

che nei confronti di tale ditta e, comunque, del suo titolare il comando di compagnia dell'Arma ha disposto il sequestro della cava e degli impianti ed attrezzature di pertinenza, contestualmente provvedendo alla necessaria denuncia all'autorità giudiziaria;

rilevato che si tratta dell'ennesimo episodio di vandalico uso perpetrato in danno del fiume Aniene, notoriamente già da tempo oggetto di un gravissimo processo di degrado dovuto ad inquinamento sia urbano che industriale ed ora esposto anche ad opere di grossolana ed inammissibile manomissione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda accertare la posizione della ditta in ordine alla concessione estrattiva;

se non si intenda accertare meglio e definire le cause e le circostanze di questo ennesimo episodio;

se non si intenda riferire sulle sanzioni adottate o in corso di adozione;

quali misure si intenda assumere in concreto per stroncare all'origine il ripetersi di fenomeni di violenza nei confronti di un bene naturale di così particolare pregio;

in particolare, quali strumenti di sorveglianza organica e non solo occasionale si intenda attivare su questo versante;

se, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Tevere, non si ritenga di dover attivare o comunque potenziare un sistema di monitoraggio del fiume Aniene che del bacino stesso è il maggiore e più importante affluente e causa principale dello stato di grave compromissione delle acque del Tevere;

se, infine, per raggiungere apprezzabili risultati in questa direzione, ancora d'intesa con l'autorità di bacino, non si ritenga di dover reperire specifiche fonti di finanziamento nel quadro di un progetto mirato che, sia pure per tappe successive, restituisca all'Aniene, e conseguentemente allo stesso Tevere, la naturale purezza delle acque.

(4-04050)

SENESI, PINNA, NERLI, ROGNONI, ANGELONI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:

che da notizie apparse sulla stampa sono stati recentemente assunti dall'Ente F.S. in qualità di dirigenti il professor Mortillaro e l'ingegner Sciarrone;

che quest'ultimo ricopriva la carica di consigliere di amministrazione nelle Ferrovie dello Stato spa e contemporaneamente svolgeva la funzione di coordinatore del segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

visto il nuovo assetto che pare debba avere sia il CIPET medesimo che lo stesso organico dirigenziale delle Ferrovie dello Stato nonché il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

come e quando il Governo intenda nominare il nuovo membro nel consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

come e quando sostituire il coordinatore del CIPET;

se non ritenga doveroso prima dell'indicazione di nuove candidature sottoporle all'esame delle competenti Commissioni del Parlamento;

se non ritenga necessario trasmettere alle competenti Commissioni del Parlamento una relazione sull'assetto dell'organico dirigenzia-

le e sull'andamento delle assunzioni esterne alle Ferrovie dello Stato nell'ultimo periodo.

(4-04051)

MEDURI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che da più parti è stata ventilata l'ipotesi della possibile chiusura delle sedi di Bologna, Caserta, Reggio Calabria ed Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione e che tale ipotesi è stata, nei giorni scorsi, riportata su vari quotidiani come preciso intendimento del Ministro per la funzione pubblica nel quadro del riordino del pubblico impiego;

che tali notizie, per la loro gravità, hanno suscitato notevole disorientamento e giustificato allarme non solo tra gli operatori della Scuola, ma soprattutto tra gli abitanti e gli operatori economici delle città interessate;

che in particolare a Reggio Calabria, nel corso di una assemblea straordinaria del personale svoltasi il 29 luglio 1993, è stato sottolineato, in verità, il ruolo svolto dalla sede di Reggio Calabria della Scuola che, in oltre quindici anni di attività, ha sempre più qualificato la pubblica amministrazione, con vasti riconoscimenti espressi alla stessa sede di Reggio Calabria da organismi nazionali ed internazionali (Reggio Calabria oltre che per le attività istituzionali è stata prescelta quale sede per i corsi destinati ai funzionari medio-alti dei paesi afro-asiatici e dell'America latina),

si chiede di sapere se il Governo non ritenga indispensabile ed urgente intervenire con decisione per fermare tale disegno non intelligente, soprattutto in relazione alla sede di Reggio Calabria, in considerazione dell'importantissimo ruolo sociale e culturale, oltre che d'immagine, svolto dalla Scuola in una città degradata, in profonda crisi occupazionale, che lotta giorno per giorno per riscattarsi e rilanciarsi nel contesto nazionale essendo in possesso di un forte patrimonio di nobili tradizioni culturali.

(4-04052)

BRESCIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i rappresentanti della stampa della Basilicata hanno sollecitato, a norma della legge n. 69 del 1963, la creazione della circoscrizione regionale dell'ordine dei giornalisti;

che già dal marzo scorso opera autonomamente dalla Puglia l'associazione della stampa della Basilicata, organismo sindacale unitario dei giornalisti;

che la stampa lucana in questi anni ha dimostrato una forte crescita culturale e professionale, contribuendo allo sviluppo del confronto politico-economico e sociale della regione, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dei giornalisti,

si chiede di sapere se non si ritenga, nel rispetto delle procedure di legge, di accelerare i tempi burocratici per l'emissione del decreto di riconoscimento dell'organo di autogoverno dell'ordine dei giornalisti della Basilicata.

(4-04053)

BETTONI BRANDANI, LIBERATORI, INNOCENTI, NOCCHI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il tratto Palazzo del Pero-Ville Monterchi della strada di grande comunicazione E 78, se ultimato celermente nella sua avanzata realizzazione, ed il tratto Ville Monterchi-Selci Lama, se tempestivamente progettato e finanziato, possono consentire il collegamento tra la E 35 (autostrada del Sole) e la E 45 (Orte-Cesena) e possono altresì ridurre notevolmente le attuali difficoltà di collegamento della Valtiberina toscana e di quella umbra, importanti sia sul piano economico che su quello culturale e ambientale;

che a suo tempo il Ministro per i beni culturali e ambientali, preoccupato del negativo impatto ambientale dell'opera, del resto già approvata dagli uffici periferici di quel Ministero, ha espresso parere negativo sulla realizzazione del progetto nel tratto Palazzo del Pero-Ville Monterchi, costringendo l'ANAS alla sospensione dei lavori con gravi conseguenze sul piano dell'occupazione;

che, dopo molti mesi di inattività dei cantieri, l'ANAS stessa sembra aver presentato un progetto sostitutivo di quello a suo tempo non approvato dal Ministro per i beni culturali e ambientali; tale progetto, redatto in assenza di qualsiasi valutazione in merito del Ministro per i beni culturali e ambientali, non pare offrire soluzioni credibili e rischia di proiettare nel tempo indefinitamente la ripresa dei lavori;

che ad aggravare la situazione già critica la ditta vincitrice dell'appalto di uno dei lotti della struttura in questione, causa fallimento, deve essere sostituita e quindi si devono aggiudicare i lavori ad altra impresa;

che per il tratto Ville Monterchi-Selci Lama sussiste solamente un progetto di massima e quindi la previsione della spesa prevedibile,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sia in grado di garantire tempi molto rapidi per assicurare la ripresa dei lavori nel tratto Palazzo del Pero-Ville Monterchi;

se siano ipotizzabili progettazioni esecutive e finanziamenti entro un breve arco di tempo per il tratto Ville Monterchi-Selci Lama, interconnessione con la E 45, e per i tratti Selci Lama – Parnacciano – Galleria la Guinza, nonché per i tratti da completare o ristrutturare tra Grosseto e Siena e tra Siena ed Arezzo.

(4-04054)

BOSO, MANFROI, MANARA, ROSCIA – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se sia vero che, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani nazionali (si veda «Il Corriere della Sera» del 16 luglio 1993), il procuratore capo del tribunale di Brescia, dottor Francesco Lisciotto, faccia parte con molti altri giudici di una o più logge massoniche e, nel caso positivo, se non ritenga opportuno che il Consiglio superiore della magistratura provveda quanto meno alla sostituzione del suddetto

magistrato e di tutti gli altri giudici affiliati ad associazioni segrete che non garantiscono la corretta e serena amministrazione della giustizia a Brescia ed in tutt'Italia, poichè spesso gli interessi della massoneria sono contrastanti con l'interesse dello Stato;

se, infine, non ritenga opportuno che si indaghi sulle omissioni e compromissioni dei magistrati massoni in relazione alle stragi impunte dell'ultimo ventennio che sembrerebbero potersi ricondurre ai particolari rapporti intrattenuti con mafia e servizi segreti deviati dai magistrati appartenenti ad associazioni segrete.

(4-04055)

SPECCHIA. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso:

che nei giorni scorsi si sono verificati due attentati a chiaro scopo intimidatorio contro l'ex assessore del comune di San Vito dei Normanni (Brindisi), dottor Enzo Longo;

che il dottor Longo, già nel gennaio del 1991, era stato oggetto di un precedente attentato e che anche altri amministratori avevano subito analoghe «attenzioni» nello stesso periodo;

che, sino ad oggi, non sono stati individuati i responsabili diretti ed i mandanti dei diversi attentati contro gli amministratori comunali; rilevato:

che è necessario ed urgente intensificare l'attività investigativa e di vigilanza;

che, anche per questo motivo, non si comprendono i ritardi nella istituzione a San Vito dei Normanni della compagnia dei carabinieri più volte annunciata come imminente,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-04056)

MANFROI, MANARA, ROSCIA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Per sapere:

se sia vero che, secondo quanto risulterebbe agli interroganti, le figlie e la moglie del procuratore capo del tribunale di Brescia, dottor Francesco Lisciotta, siano state assunte come appartenenti alle categorie protette ex legge n. 482 del 1968 e con un particolare tipo di avviamento al lavoro e se effettivamente sussista l'invalidità dichiarata dall'apposita commissione;

se risulti che uno o più membri della predetta commissione sia iscritto in uno degli elenchi di massoni rinvenuti dal giudice Cordova.

(4-04057)